

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Istanza e proposta del Senatore Di San Martino circa l'ordine del giorno — Approvazione della proposta — Osservazione del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore San Martino — Seguito della discussione del progetto di legge per le garantigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Seguito del discorso del Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'articolo 17 bis del Senatore Vigliani — Ordine del giorno sottoscritto da 30 Senatori — Riserve e dubbi del Senatore Alfieri — Dichiarazioni del Relatore — Obiezioni del Senatore Cambray-Digny all'ordine del giorno San Martino — Rettificazioni del Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Cambray-Digny per fatto personale — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Appunti dei Senatori Menabrea e Vigliani — Dichiarazioni del Senatore Vigliani e ritiro dell'emendamento all'art. 17 — Adesione del Senatore Chiesi — Ristrua del Senatore Menabrea e dichiarazioni del Ministro della Istruzione Pubblica e dei Senatori San Martino e Menabrea — Ritiro dell'ordine del giorno San Martino — Domanda del Senatore Vigliani, cui risponde il Ministro dell'Istruzione Pubblica — Ritiro della proposta dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 17 ministeriale — Dichiarazioni e domande del Senatore Vigliani sull'emendamento all'articolo 18, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Di San Martino — Ritiro dell'emendamento del Senatore Vigliani — Proposta d'aggiunta del Senatore Alfieri, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'aggiunta e approvazione dell'articolo 18 — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 19, emendato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per le volture catastali — Relazione della Commissione permanente di Finanze. — Proposta del Senatore Gallotti sull'articolo 1 appoggiata dal Senatore Conforti, oppugnata dal Presidente del Consiglio — Ritiro della proposta — Dichiarazione del Senatore Pallieri, Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Avvertenza del Presidente del Consiglio all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo 3, ultimo del progetto — Squittinio segreto delle due leggi ultimamente discusse.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti, il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T., legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Presidente. Prima di riprendere la discussione della legge, se il Senato lo consente metterei in discussione il progetto di legge riguardante la « proroga dei termini per le volture catastali » presentato ieri dal Ministro delle Finanze e per il quale domandò ed ottenne l'urgenza massima.

Se non vi sono opposizioni, leggo il progetto di legge.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Prima che si proceda alla

discussione di questo progetto di legge, crederei necessario terminare la discussione del progetto sulle garanzie, sul quale si aggirano da vari giorni le discussioni del Senato.

Lo credo tanto più necessario in quanto che le aggiunte proposte al progetto delle garanzie possono prolungare immensamente le discussioni nostre; e dovendo poi ripetersi nella Camera dei Deputati, renderebbero molto difficile che la legge potesse essere approvata pel 1 di luglio.

Ora, tutti vedono come sia sconveniente di sospendere la discussione d'una legge così grave, per far luogo intanto all'esame d'un'altra legge.

Per altra parte osservo al Senato, che se si riesce a metterci d'accordo ed a lasciare in disparte tutte le questioni che propriamente non appartengono al progetto presentato, forse si riuscirà in questo giorno medesimo di portarlo a termine. Allora verrò im-

mediatamente al progetto di legge, del quale ha testè parlato l'onorevole nostro Presidente. Osservo inoltre che il ritardo che si pone all'attuazione di quelle misure che l'onorevole Ministro delle Finanze ci ha presentate, non dipende dal Governo, ma è quasi un effetto di forza maggiore contro cui per ora non vi è rimedio.

Insisto quindi perchè la nostra attenzione non sia distolta con altri progetti di legge dalle gravissime questioni sulle quali abbiamo meditato in tutti questi giorni; e propongo che si continui la discussione del progetto di legge in corso.

Presidente. Nell'ordine del giorno fissato ieri, era anche posto il progetto di legge che ho testè annunciato, ed è appunto, considerando ciò che dice l'onorevole Senatore Di San Martino, cioè che la discussione della legge sulle guarentigie può ancora andare in lungo, che io credetti si potesse passare a discutere questo progetto, tanto più che il Senato ne decretò l'urgenza massima.

Ora io debbo domandare al Senato se vuole che si discuta prima la legge di cui ho fatto cenno, ovvero si prosegua la discussione della legge sulle guarentigie.

Chi è d'avviso che si discuta prima questa legge, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Io avrei incarico da vari nostri Colleghi di proporre un ordine del giorno sulla questione sollevata dall'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani alla legge presentata dal Ministero, riguardo ad alcuni istituti d'insegnamento. Tuttavia, siccome l'onorevole signor Ministro mi ha fatto intendere che desidera continuare il suo discorso di ieri, e ho sentito dire che in questo discorso troveremo tutti dei grandi elementi di conciliazione, io aspetterò che l'onorevole Signor Ministro abbia parlato, per regolarmi in proposito.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. L'onorevole Senatore San Martino ha detto d'aver a proporre un ordine del giorno affinchè il Senato più non proceda alla discussione dell'emendamento del Senatore Vigliani.

Egli dichiara però che, per accondiscendere al desiderio che ha espresso il Ministero, non presenta ora il suo ordine del giorno. Io mi permetto di fare osservare al nostro onorevole Collega, che l'ordine del giorno che egli avrebbe intenzione di proporre, sarebbe del tutto contrario al nostro Regolamento, perchè gli emendamenti presentati dal Senatore Vigliani e da altri Senatori, sono stati presi in considerazione dal Senato, e non credo che con un ordine del giorno se ne possa impedire la discussione.

Io faccio queste osservazioni, perchè siano salvi i principii che informano il nostro Regolamento.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Siccome l'ordine del giorno che io ho formulato non è ancora presentato, è impossibile che il Senatore Menabrea possa giudicarlo prima di averne cognizione: quindi prego e il Senatore Menabrea e il Senato di aspettare a giudicarlo quando l'avranno sentito.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ieri, o Signori, la riverenza grande, che naturalmente ispira quest'alto Consesso, l'insanabile ritrosia, che io sempre provo quando debbo tentare la parola improvvisa, e l'aver voluto costringere troppe cose nel breve tempo concessomi dalla benigna tolleranza del Senato, non mi lasciarono libertà di esporre ordinatamente i miei concetti.

Onde ne venne che, rottomi a mezzo il filo del ragionamento dall'ora tarda, molte cose, che io appena dissi abbozzatamente, dovettero parere o troppo assolute o arrischiate senza i necessari rincarzi di prove, e senza il contrappeso di opportuni temperamenti.

E m'accorgo che, avendo io accennato i disordini dell'insegnamento secondario, disordini che crescerebbero a dismisura se si avesse a intromettervi privilegi sotto forma di libertà, posso essere stato giudicato da qualcuno come avversario delle riforme scolastiche, e rigido difensore dell'insegnamento accentrato ed ufficiale.

Cosa lontanissima dal mio pensiero, sebbene non aliena dall'ufficio che io tengo.

Il mio schietto pensiero è codesto, che non vogliono trattare queste materie delicatissime per incidente. E il fatto mio di ieri vi dimostra quanto sia necessaria codesta avvertenza, dacchè le mie parole parvero sì disformi dalle mie intenzioni, come sempre incontra a chi trovisi condotto ad annunciare le conclusioni ultime e pratiche, senza poter accennare ai principii onde esse dipendono.

Chiamato a dichiarare il mio concetto sulla aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani, dissi di non volerla accettare, e aveva impresso a dimostrare che essa, così come è proposta, non risponde ad una libertà necessaria alla Chiesa, nè è per riuscire utile all'insegnamento, in cui s'intrometterebbe sotto forma di privilegio; e che di più avrebbe trascinato seco necessariamente la libertà incondizionata e impreparata di tutto l'insegnamento secondario, mentr'io a codesta libertà giudico necessario incamminarsi con un processo graduale e credo desiderabile accompagnarla con molte condizioni e rispetto alla durata dei corsi, e rispetto alla coordinazione delle materie, e rispetto alla forma

o alla sostanza degli esami, e rispetto all'equilibrio tra gli studi di coltura generale, necessaria, comune, e gli studi speciali e professionali: questioni tutte che non mi parevano abbastanza studiate, e che reputavo inopportuno e imprudente il raltizzare.

E però mi studiai ieri di farvi avvertire come la forma e la sostanza dell'istruzione nei seminarii sia specialissima e ordinata ad uno scopo peculiare, e lasciata intera alla libertà di giudizio e alla piena autorità della Chiesa. Toccai alcunchè della legislazione nostra intorno ai seminari, e mostrai com'essa s'informi al concetto della divisione e separazione della Chiesa dallo Stato, e della libertà e autonomia dell'uno e dell'altra. Accennai anche alla distinzione, a mio giudizio necessaria, tra quella maniera di libertà, che conviene allo insegnamento secondario, dove il discente non può essere libero, nè deve, e quella che conviene allo insegnamento superiore, dove la materia, l'autorità del maestro, la condizione dello studente altro principio non ammettono che la libertà.

Queste cose io dissi, o volli dire: altre mi restano a dir oggi, necessarie a dar compiuto il mio concetto. E per scemare a voi, Signori, la noia, e a me il pericolo d'un discorso scompigliato, permettete che vi venga innanzi con parole ponderate e ripensate. E comportatemi codesto rimedio insueto, accettandolo come prova e segno di rispetto.

Le aggiunte o correzioni, che dir si vogliono, su cui debbo risolvermi sono due: e piacemi considerarle a dirittura insieme, perchè esse hanno intima correlazione di scopo; e tengono lo stesso luogo nel disegno di legge. La prima di codeste aggiunte riguarda l'insegnamento superiore, la seconda più specialmente quel grado d'insegnamento che, non so con quanta proprietà, suol chiamarsi secondario. Certamente le proposte mirano a dare agli istituti d'istruzione ecclesiastica prerogative che gli istituti privati, comuni, liberi non hanno; entrambe, trasportate nel secondo Titolo della legge, pigliano aspetto d'un compiuto sistema, le conseguenze del quale riuscirebbero, più che a primo aspetto non paia, gravi e momentose.

Voi avete, o Signori, sotto gli occhi l'una e l'altra proposta. Non mi occorre dunque rileggerle. Bensì mi importa avvertire che esse toccano materie a lungo studiate e discusse: anzi devo qui ripetere la confessione già fatta ieri, ch'io stesso, nei primi abbozzi di studio sulle libertà da consentirsi alla Chiesa, aveva immaginato la parificazione delle università pontificie alle università straniere, e quella dei seminari alla Casa paterna, che sono le due idee cardinali delle proposte riforme. E m'era parso allora ottima l'occasione d'un momento legislativo tanto solenne quanto è l'attuale, per arrischiare un passo verso la emancipazione degli studii. La fondazione d'una libera università cattolica in Roma parevami soprattutto un opportuno e degno modo d'inaugurare quella indipendenza degli studii, che è conseguenza necessaria della libertà della

coscienza e della ragione. E piacevami anche, ve lo confesso, piacevami d'immaginare Roma, dove ogni fatto devè parer piccolo se non ha proporzione con tutto il mondo, e quasi dissi colle cose eterne, piacevami d'immaginarla, per la gara e l'emulazione degli studiosi, divenuta il campo sacro a quelle battaglie del pensiero, nelle quali il vinto guadagna più del vincitore.

Ma poi molte e gravi considerazioni mi svolsero da quel mio divisamento, considerazioni che io toccai in parte ieri in quel mio scorcio di discorso, e che ora sottoporro di nuovo a questo illustre Consesso.

La proposta dell'Ufficio Centrale vuol pareggiati gli Istituti d'alto insegnamento, esistenti in Roma, agli Istituti stranieri, di cui la nostra legge riconosce, sotto certe condizioni, i certificati, i titoli e i diplomi. L'aggiunta propugnata dall'onorevole Senatore Vigliani non si accontenta di questo, che l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale chiama primo avviamento alla libertà. Esso vuol considerare come scuola domestica ogni seminario esistente nel Regno. E con ciò tronca d'un tratto l'ardua questione, famosa negli annali legislativi, de' piccoli seminari, e sotto forma di dar libertà all'insegnamento chiesastico e vescovile, consente al clero un vero ed espresso privilegio, di fronte all'insegnamento pubblico, all'insegnamento industriale, alla legge comune, e può aprir la via al monopolio della Chiesa nell'educazione della adolescenza.

E dacchè m'è scappata di bocca questa parola di *monopolio*, siami lecito di dolermi coll'illustre Senatore Menabrea, il quale deplorò l'attuale sistema degli studii, e tutta la legislazione che lo governa, come ispirata da intenti esclusivi, partigiani, e conducenti ad un monopolio ostile, pareva egli voler dire, alle credenze religiose.

Io mi sento spesso accusare (e in principio ne pigliava meraviglia e dolore) di non repugnare a certe sciagurate tendenze, le quali, negando la spiritualità umana, riescono alla negazione della libertà. Di me non parlo, nè de' miei sentimenti, perchè le discolpe in codeste materie vogliono prove di fatto, non professioni di fede facili a maneggiarsi secondo l'opportunità. Ma troppo importami purgar dall'accusa le nostre leggi scolastiche. E in verità come può dirsi che esse sieno avverse alla libertà e rechino il monopolio delle scuole in mano del Governo? Non conosco legge alcuna, quando se ne eccettuino le belgiche, di cui toccai ieri la infermità, non conosco, ripeto, legge alcuna più liberale verso l'insegnamento privato e domestico di quella, che nacque col nuovo Regno nel 1859; legge, che fu poi accomunata a molta parte d'Italia colla sopraggiunta di maggiori larghezze. E qui in Toscana abbiamo una legge più indulgente ancora; e oltre l'indulgenza delle leggi, le indulgenze della pratica. In fatto d'insegnamento secondario, che è quello che edifica veramente gli animi giovanili e dà impronta e nota ai caratteri, lo Stato ha piuttosto il carico di gravi spese, che il diritto e il modo di in-

dirizzare e di guidare. Mitissime le condizioni per aprire al pubblico istituti privati, e in molte parti d'Italia, più che condizioni didattiche, esse sono semplici forme di pubblicità: liberissima poi, fino alla negligenza, l'educazione domestica.

E voi ne vedete i frutti. Si moltiplicano gli Istituti d'istruzione, che aprono traghetti, e scorciatoie e scappatoie, a chi non voglia passare per la via maestra delle scuole governative o pareggiate. E di questi Istituti abbreviativi la più parte sono governati da ecclesiastici, anzi da regolari, che appena hanno smessa l'apparenza del consorzio legale.

Voi volete la libertà della Chiesa. Certo essa ha, in materia di scuole, tanta libertà, che a molti più di me lungamente esperti nel ministero didattico, pare dannevole e soverchia. Non è qui luogo ch'io approvi o disapprovi quest'opinione, perchè per approvarla o disapprovarla converrebbe entrare nei fatti. E io ora non voglio altro che farvi toccar con mano, come la questione sollevata sia vasta e intricata, e da non si poter risolvere nè su due piedi, nè fra due mesi. Qui inciampiamo in uno dei problemi più delicati, più ardenti, più varii, che mai si possano pensare. Credete a me, codesta è disquisizione, che non piglierà meno tempo, e non infiammerà passioni meno vive di quelle che la soppressione del potere temporale, o de' consorzi religiosi. Nella sfera della vita civile, nella sfera della famiglia, nella sfera della coscienza, cioè in una sfera più intima e nel tempo stesso più universale, codesta è la medesima questione, che trattiamo ora nella sfera del diritto pubblico. Volete voi centuplicare le difficoltà, che ci si assiepano intorno? Volete aggiungere al Vesuvio il Mongibello? Toccate questa materia infiammabile, e vedrete quale incendio si susciterà nello stesso animo vostro pacato e riflessivo.

Ma, dice l'onorevole Niglicci: non si vuol dunque dare libertà d'insegnamento alla Chiesa, che è maestra di verità, e per proprio istituto diffonditrice al mondo dei precetti divini? — Tutte, rispondo io, si ha a mantenere, e, se è il caso, a restituire quelle libertà ch'essa reclama pel suo ufficio sublime. — Che stiamo noi facendo ora? Noi stiamo compiendo, in un intento di pace e di progresso, la divisione tra la Chiesa e lo Stato, che da tanti secoli convissero in perpetua concordia di discordie. L'insegnamento e l'educazione clericale rimangano liberissimi: il Governo non vi si intrometta punto. *Libera Chiesa*. Ma la Società civile regoli dal canto suo, e governi le proprie scuole, secondo le ispirazioni della civiltà, e la necessità dei tempi. *Liberò Stato*. Si vuol di più? Si vuol dare al chiericato, se non proprio alla Chiesa, vantaggi e favori, onde ne venga soppiantato l'insegnamento civile? Si vuol creare per i chierici una maniera d'artificiosa precedenza scolastica, una predestinazione al maestrato universale, un diritto di prelazione sugli animi giovanili? — Io mi vi oppongo risolutamente, a nome di

quella stessa libertà che s'invoca pel clero, a nome di quella stessa Chiesa che si vorrebbe condurre a prove sì pericolose.

Io non dirò mai, a questo proposito: *adversus hostes aeterna auctoritas*, come dicono coloro, che, pigliando per parole della Chiesa quelle di certe pubblicazioni maniche, negano il diritto d'invocare i benefici della libertà a quelli che professano di non domandare la libertà se non per combatterla e distruggerla. Per me la libertà è il diritto comune, il diritto umano: anzi io credo che anche la volontaria servitù dello spirito (e la servitù dello spirito non può essere che volontaria) sia un omaggio alla libertà. Un vecchio mito greco, correggendo una favola vulgare, ci narra che nessuno avrebbe avuto forza di inchiodar Prometeo al Caucaso, neppure l'onnipotente Giove, se il Titano immortale non avesse egli stesso consentito a subire la faticosa tortura. — Io ammetto adunque anche la libertà della servitù: ma sia servitù volontaria, consentita, *rationabile obsequium*, giogo assunto con coscienza e intelligenza. Non amo gli amori orretizii e surretizii: essi finiscono sempre col divorzio.

La Chiesa, io diceva, abbia tutta la libertà insegnativa che le occorre come associazione di fedeli, come istitutrice ed educatrice del suo clero. La scuola ecclesiastica per i fedeli è nel tempio: ivi i divini carismi, ivi i vangeli, ivi la parola redentrice esplicita, spianata, volgarizzata dalla cattedra vescovile, dal pergamo parrocchiale, dal banco dei priori e degli anziani della dottrina. Quest'era, e non altra, la scuola de' primi cristiani, e questa scuola è aperta ogni giorno, ogni momento.

Ma v'è di più. In tutte le scuole comunali; ove si affollano i fanciulli del popolo ad imparare i primi rudimenti, ad impossessarsi de' primi strumenti del pensiero, la legge tiene aperta, a chi vuol frequentarla, un'aula ove s'insegnano le dottrine cattoliche: e io facilmente assentirei che in queste scuole catechetiche fossero chiamati ad insegnare que' soli che la chiesa approva maestri e dottori suoi.

V'è di più ancora. Ogni prelado può raccogliere presso di sé, ne' suoi seminari, che ne' tempi eroici del Cristianesimo erano la gloria degli Episcopi e la Casa de' Santi Vescovi, può raccogliervi i fanciulli, gli adolescenti, i giovani che si consacrano al ministero ecclesiastico, può educarli a suo liberissimo arbitrio, come meglio il cuore e la mente gli detta, anche (e speriamo che non ve ne siano esempi) istillando ne' teneri animi, come precetti venuti dal cielo, l'odio verso la civiltà moderna, il sospetto verso la patria, la diffidenza verso lo Stato. Ciò che non avrebbero tollerato i più religiosi, i più timorati, i più cattolici sovrani, i quali volevano pur vedere e sapere quello che s'insegnasse ai futuri ministri dell'altare, agli arbitri delle coscienze popolari, noi non solo tolleriamo, ma lo poniamo sotto la tutela della legge. Presso di noi non v'è portici teologici ufficiali, non se-

minarii centrali, non teologi di Stato: il Seminario rimane inaccessibile ad ogni ufficiale scolastico.

Ma v'è ancora di più: Se a quanti sono i vescovi del Regno piacesse aprire nella loro diocesi uno o più istituti di educazione anche pei laici, nessuno potrebbe loro contenderlo, purch'essi si assoggettassero alle ispezioni e alle discipline comuni, le quali non impedirebbero, potessero scegliere a loro posta i maestri, i censori, gli indirizzatori spirituali della gioventù loro affidata. Forse si dirà che costesti istituti, se anche governati dal Clero, ridiverrebbero profani solo perchè gli ufficiali del Governo potrebbero mettervi piede, vedere, interrogare, consigliare. Ma in che mai codesta vigilanza del Governo potrebbe esser nociva? Forse il Ministero prescrive testi, che contengano dottrine dannabili? Forse impone programmi di lezioni o d'esami, che diano pur da lontano cenno d'irriverenza alla religione, o di intolleranza partigiana? Niuno v'è che osi asserirlo. Ben si dice che nelle scuole governative s'ammettono insegnanti poco devoti agli antichi o ai nuovi dogmi di Roma. Ed è vero, che da maestri pubblici la legge richiede prove di sapere e d'onestà, non certificazioni di parroci e di teologi. Ma se ciò spiace, chi vieta ai Vescovi e al Clero e ai cattolici umbratili d'aprire essi stessi istituti educativi, conformandosi alle agevol discipline dei Regolamenti, che vogliono soltanto sicurezza di studi compiuti, continuati pel tempo che la legge reputa necessario alla importanza e molteplicità delle materie, insegnati da maestri, che abbiano dato prova della loro esperienza didattica? Chi toglie loro di dare a tali istituti quell'indirizzo sentimentale e logico, ch'ei prediligono? Non v'è legge che il vieti, nè arbitrio di ministri, che possa impedirlo.

Ma troppo è vero che la pubblica e comune libertà non basta alle cieche passioni. V'è, lasciatemi dirlo, chi vorrebbe sopprimere o storpiare certe materie, la storia per esempio. V'è chi vorrebbe, o con intento mercantile, o per aver maggior seguito e inframmettenza nelle famiglie, abbreviare i corsi, dar le materie in iscorcio e per contorni, trovar professori già a mezzo pagati, poco importa poi se men che a mezzo preparati, e sperano così sedurre i parenti coll'esca del buon mercato, dell'agevolezza degli esami, della rapida conclusione dei corsi. V'è per avventura anche chi vorrebbe libertà d'insegnare, che l'amor patrio è un'idea pagana, che il Regno d'Italia è una usurpazione. Lo stampano ogni giorno sui nostri occhi, e più volentieri, io credo, lo insinuerebbero nell'orecchio dei nostri figli.

Io forse vado tropp'oltre; forse vado errato. Ma certo, se non si vuol nulla di questo, perchè non valersi della libertà, che sotto oneste e facili condizioni è concessa a tutti, perchè si domandano invece libertà sconfinata, assolute, e soprattutto non vigilate?

Ma usciamo da codesto tema generale, in cui è difficile non isruociolar nell'indeterminato e nell'ipote-

tico, e veniamo all'esame delle proposte, delle quali il Senato deve giudicare l'importanza.

Comincerò dalla proposta del Senatore Vigliani, che, a mio credere, turba più profondamente l'economia della legge.

La turba profondamente perchè l'articolo, che riguarda le eccezioni per le scuole ecclesiastiche, trasferito dal primo Titolo dell'originario disegno di legge al secondo, non ha più carattere d'eccezione locale e conservativa, sancita perchè le nuove condizioni politiche di Roma non portino novità e alterazione alcuna negli istituti ecclesiastici ed educativi, dai quali, a servizio di tutta la cattolicità, è circondata ora e sovrasta la Cattedra del Supremo Gerarca: ma posta nel Titolo, che tratta delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, piglia natura d'un'eccezione generale, che innova e muta le condizioni fin qui poste nel Regno per separare le scuole speciali de' chierici dalle altre aperte a tutti i cittadini. Come era stato proposto dal Governo, e approvato dalla Camera dei Deputati, l'articolo 13 rispettava e manteneva in Roma le scuole ecclesiastiche, quali ora si trovano. Secondo la proposta dell'onorevole Vigliani, si riaprirebbe in tutto il Regno la porta alla immistione delle scuole ecclesiastiche e delle laiche; conseguenza da cui non può intieramente assolversi neppure la proposta dell'Ufficio Centrale, sebbene gli effetti che da essa ponno aspettarsi non siano nè sì gravi, nè sì immediati come quelli che partorirebbe la provvigione raccomandata dall'onorevole Vigliani.

Indaghiamo dunque quali sarebbero questi effetti, quando la due proposte fossero accolte dal Senato.

Non vorrei ritoccare il tasto delle difficoltà, anzi delle impossibilità parlamentari. Ma mi è pur forza ricordar di nuovo, come la Camera elettiva, con felice sobrietà, abbia trattata questa spinosa materia del libero insegnamento, e come siasi accontentata della dichiarazione che io feci, e che qui sono presto a rinnovare, di voler presentare, appena me se ne faccia abilità, un progetto di legge per la libertà d'insegnamento, ove non vi sieno privilegi nè favori per alcuno.

Ora, a chè si riuscirebbe invece adottando l'articolo proposto dall'onorevole Vigliani? Si verrebbe ad accordare ai giovani educati nei seminari, e che, tornati al secolo, dimandassero di passare nelle scuole pubbliche, quelle facilitazioni, che si concedono ai giovani educati nell'intimità della famiglia.

Ora, è questo che domanda la Chiesa? E se assente questo favore ai seminari vescovili, come potete ragionevolmente negarlo agli stabilimenti congeneri, che potrebbero essere istituiti da altre confessioni religiose, o dai laici?

Quello che voglia la Chiesa pe' seminari, quello che sieno i seminari secondo i precetti sinodali dicemmo ieri. L'ultimo minuto mi colse ch'io m'industriava ad indicare all'onorevole Senatore Vigliani, quale sia la

nostra condizione legislativa, quali le conseguenze pratiche di essa. Ripetiamo.

Che cosa domanda la Chiesa? Che cosa sono i seminari diocesani?

La Sinodo Tridentina, che nella sua XXVI sessione riformò e meglio istituì i collegi degli allievi ecclesiastici, e li chiamò seminari, ci risponde: — S'hanno a dividere dal mondo i fanciulli predestinati al sacerdozio, perchè sieno alimentati in comune, e convivano sotto la esclusiva disciplina ecclesiastica, addetti alle cerimonie della Chiesa, tonsurati, vestiti d'abiti clericali, addestrati ne' canti sacri, ne' computi ecclesiastici, nelle forme dei riti. — Le leggi sulla pubblica istruzione, che abbiamo anche risalendo a quelle del 1848, e del 1857, lasciano liberi i vescovi d'ordinare l'istruzione e l'educazione nei seminari diocesani, e in ossequio alla dottrina della Santa Sinodo considerano codeste scuole vescovili come istituti speciali, professionali, consacrati ad istituire i Ministri della Chiesa. Concetto conformissimo a verità, ritratto dalla definizione sinodale di seminari, rispondente ai fatti. La storia, la geografia, la fisica, la stessa aritmetica, ve lo dice la Santa Sinodo e ve lo conferma l'applicazione, che i suoi precetti hanno ricevuto per tre secoli, devono, aver ne' seminari un carattere speciale, esservi ordinate e commisurate a intenti assai diversi da quelli che si propongono le scuole comuni laiche, dirette a dare alle menti un'attitudine iniziale e generica, senza violentarle, ad abitudini determinate, speciali, esclusive.

Fin le lingue classiche e le lettere vogliono ne' seminari essere studiate, e vi si studiano di fatto, in proporzione eccezionale, e su testi speciali. La letteratura sacra, e le materie canoniche, confessionali, rituali, cerimoniali sono parte essenzialissima anzi principale della educazione del chierico. In verità sarebbe oltre modo singolare, se dopo aver riconosciuto che gli istituti tecnici, nautici, commerciali, agrarii non ponno attamente schiudere la via alle scuole universitarie, si volesse ora stabilire che il corso speciale di chiericato, fatto solo all'intento di educare in un claustro separato i neofiti dell'altare, possa aprir la via alle scienze esatte, alle discipline naturali, alle matematiche.

E d'altra parte è forse la Chiesa, che vi domanda nell'interesse del Clero codesti privilegi pe' suoi disertori? Certo che no, dappoichè la S. S. T. ordina manifestamente ogni cosa ne' seminari per tenere i suoi educandi divisi dal mondo, e fedeli alla loro vocazione, e insiste che si scielgano solo quegli alunni *quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros*: e in ciò pone tanta cura, da consigliare che ai candidati abbienti si preferiscano i poveri, come quelli che ogni cosa debbono sperare, ogni cosa temere da' loro superiori ecclesiastici. Ma dunque a profitto di chi, si darebbero ai seminari queste concessioni non conformi allo spi-

rito, e nemmeno, io credo, rispondenti agli interessi della Chiesa?

Si replicherà che pareggiando il vescovo pastore e padre dei credenti, al padre di famiglia, si potrebbero applicare ai suoi seminari gli articoli 251, 252 della Legge 13 novembre 1859. Confesso di nuovo che questo pareggiamento del vescovo al padre di famiglia mi parve e mi pare ancora un concetto onesto e pratico.

Ma se lo si volesse ammetter già, fin d'ora, in questa legge, come potreste poi rifiutare ad altri padri di famiglia non cattolici, o poco ferventi cattolici, o cattolici in modo diverso dal loro vescovo, di trasfondere la paternità educativa in un istitutore e pastore eletto da essi, e in cui dichiarino d'aver pienissima fiducia? E in questo caso non siamo noi già alla incondizionata libertà dell'insegnamento secondario?

Mi pare irraggiungibile il dilemma. O l'articolo proposto dall'onorevole Vigliani rimane un'eccezione pei soli vescovi, e allora è privilegio e monopolio odiosissimo: o se ne estende, l'applicazione a tutti gli istitutori in cui i padri di famiglia dichiarino metter piena fiducia, e allora gli articoli 151 e 152 (e specialmente quest'ultimo, tolta via la condizione restrittiva dell'associazione legale dei padri, e della loro vigilanza effettiva sulla scuola domestica comune) aprono la via all'assoluta libertà delle scuole secondarie, col solo vincolo degli esami di ammissione e di licenza; che è quanto dire col vincolo, che l'esperienza mostra meno efficace, più illusorio, più soggetto agli arbitrii e alle inframmettenze delle persone, e ai trabalzi del caso.

Ieri aveva ricordato le leggi del 1848 e del 1857 e quella del 1859, che ponevano il principio d'una risoluta separazione e divisione tra l'istruzione clericale e la comune. Aveva notato come gli articoli 251 e 252, che danno pienissima l'autonomia insegnativa ai padri di famiglia, non possono a rigore applicarsi ai seminari; e se si applicassero, aprirebbero la via alla libertà incondizionata, e, che peggio è, dissimulata. Infine aveva notato che nella pratica prevale uno spirito di conciliazione. E oggi mi piace ripetere e spiegare codeste mie parole. Sì! Ora si procede per questo canto con ogni discretezza. E questo mi importa dichiarare all'onorevole Senatore Vigliani, e a que' Senatori che si associarono alla proposta da lui fatta in un manifesto intento d'equità e di conciliazione. Ripeto che in pratica si adopera con ogni discretezza. Si ammettono, se non v'ha presunzioni o indizi contrari, le dichiarazioni di chi si offre allo sperimento degli esami. La legge, non parlando del come si abbia ad accertare il fatto della istruzione domestica, lascia ogni possibilità di giudizi discrezionali.

E in verità, quando il legislatore mostra d'aver tanta fiducia ne' parenti, come potranno gli esecutori della legge sottilizzare e fiscalizzare intorno alle attestazioni di coloro, che anche senza dichiarazione preven-

tiva o permissione alcuna, avrebbero potuto o potrebbero dar forma al fatto ch'essi attestano?

Insomma, se vi piace credermi, io, amicissimo della libertà d'insegnamento, sono costretto a ripetere mal grado mio, che i maggiori disordini nella educazione delle nuove generazioni, non nascono da troppa stringenza di rigori, di forme, di vigilanze ufficiali. I rigori, e le servitù sono per gli alunni e pei maestri delle scuole governative. All'insegnamento privato nuoce più che altro da parte delle famiglie la mutabilità dei propositi, la facile contentatura, la fretta inconsulta di giungere, pur che sia, e come che sia, a strappare un certificato, un titolo, un diploma: e da parte degli uffici scolastici la sconnessione, e l'ineguaglianza dei provvedimenti, che lasciano larghe e agevoli scorciole e scappatoie.

E queste sconnessioni, queste, se mi permetterà il vocabolo, smagliature, sono quelle, che, dopo fattane esperienza, mi persuadono a non lavorare in questa materia a spizzico e quasi direi di tarsia. La materia richiede uno studio apposito e diligente così, che non si corra rischio di accrescere il disordine delle idee e dei fatti. Vogliansi ritoccar le discipline per le scuole che fanno i maestri: vogliansi finire le sperimentazioni intorno agli esami, in quest'anni ultimi variamente tentate e senza ferma conclusione; vogliansi chiamar a parte delle cure didattiche le autorità locali, e restringer le ingerenze governative agli istituti magistrali e modellatori. E voi, sapete, miei Signori, che alcuna di queste materie io aveva tentato risolvere nella passata Sessione. Ma fummo mandati tutti ad altra scuola: ed io per quest'anno intanto ne guadagnai sempre più salda la persuasione, che non si può, in queste cose, lavorar di rappezzo.

Io spero che a queste difficoltà il Senato non reputerà conveniente aggiunger lo sconcio d'un'eccezione che trascinerrebbe seco quasi subito la necessità di abbandonare, negli ordini scolastici, le redini agli interessi e alle passioni, ci preparerebbe il dolore di vedere in breve la scuola, come troppe volte è ora la stampa, scadere ad artifici mercanteschi, o diventare una fucina di discordie civili.

E col peggiorativo gravissimo, che la stampa s'indirizza, o dee supporre indirizzata ad uomini, i quali ponno esser liberi d'animo e di giudizio, e dalla stessa contraddizione educati a fermezza ed equilibrio di mente: dove nella scuola, soprattutto nella scuola secondaria, il solo maestro ha la parola, non contraddetto nè giudicabile dalle menti inesperte, e che può assalire, sedurre, avvelenare animi nuovi, indifesi, obbligati per dovere, inchinevoli per l'età affettuosa, all'ossequio degli insegnanti.

Ma si dirà: « Il Governo ha potuto usare in un certo momento grande severità e forse ingiusta contro i seminari vescovili. Non vogliamo che si torni a capo con rigori, che danno vista di persecuzione. Ciò troppo importa a quella pacificazione, tra lo Stato e

» la Chiesa, che noi ci sforziamo di render possibile. » Santamente e rettamente detto. E questo, se non erro, fu l'intento ultimo o almeno l'intento principale, a cui si proponeva di giungere colla sua correzione l'onorevole Vigliani. Qui è bene chiarir le cose. Codesta storia di seminari, oltre essere vecchia, è intricata e disagevole a dipannare.

Pure mi indurrò di mettervi innanzi la cosa brevissimamente.

Nelle Provincie meridionali la legge dell'istruzione pubblica, ritoccata anche in alcune parti sostanziali nel 1861, permetteva di considerare i seminari vescovili come pubblici istituti d'istruzione. Arroge che di questi seminari molti parevano aver carattere misto: erano cioè sorti in piccole città (pensate che nelle 16 Provincie meridionali 89 sono le diocesi, 107 i seminari) ove nessun'altra scuola pubblica per lunghissimo corso di anni era stata aperta: onde quei seminari erano anche di fatto per lasciti, per largizioni di privati, per concorso di Comuni, per consuetudine, per necessità divenuti scuole ginnasiali e liceali per laici. Per queste ragioni tutte parve, nel 1865, spediente di ordinare l'ispezione di codesti istituti e d'insistere perchè si conformassero a tutte le regole dell'insegnamento governativo. Il primo assunto dell'Amministrazione era indubbiamente sostenibile, dacchè può sempre la pubblica autorità accertare anche ne'seminari, se si rispettino le ragioni della igiene e della morale. Il secondo assunto era, convenien confessarlo, eccessivo e dubbioso, e rispondeva a quel concetto, piuttosto storico che giuridico, de'seminari misti, concetto che era generale negli amministratori delle provincie meridionali. Ordinata l'ispezione, molti vescovi, male avvisati, si rifiutarono. Di qui venne l'ordine di chiusura di parecchi seminari, e le istanze dei Municipi, che gli istituti ribelli alla legge fossero tantosto convertiti in scuole laicali. E parecchi furono convertiti di fatto; ripartitone però equamente il patrimonio fra le alte scuole teologiche, rimaste clericali, e le grammaticali e letterarie, divenute pubbliche e comuni. Ma dopo il primo impeto aiutato non poco dagli interessi locali, l'amministrazione procedette cauta e lenta. E ora alcuni seminari si riaprono per accordo co' vescovi, e altri se ne riapriranno, quando le autorità elettive non disaiutino la cominciata restaurazione, e i vescovi, o si pieghino ad accettare le norme scolastiche, o provino che nessuna sostanza d'indole laica sia stata assegnata mai al «minario. Ma anche in questo riassetamento convenien procedere ad occhi aperti e a pie'sospeso, per non ferire interessi già creati, o provocare resistenze e discordie mal sanabili.

Omai sono venuto al termine del mio discorso, col quale se avrò noiato un'altra volta il Senato, posso almeno dire che non l'ho fatto volentieri, nè a posta. Restami solo che io faccia qualche avvertenza intorno all'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale in fine dell'articolo 13, e riproposta qui dall'onorevole Vigliani. Quale sarebbe la conseguenza pratica di codesta

giunta, che risponde, nol nego, ad un mio primo concetto, quando l'imminenza dei casi, che ci condussero a Roma, m'impose di studiare questo tema della coordinazione dell'alto insegnamento ecclesiastico coll'alto insegnamento generale? La conseguenza (intendo la conseguenza parlamentare) sarebbe che i molti avversari della legge, i quali soprattutto l'accusano di creare privilegi incompensabili a favore del Clero, domanderebbero e non senza apparenza di ragione, che la prerogativa data alle istituzioni pontificie, di potere rilasciare diplomi e gradi accademici, venisse accommunata anche alle Università libere, che si aprissero in Roma o in altre parti d'Italia. Eccoci dunque alla grande questione della libertà dei Corpi Universitari e della loro piena autonomia; eccoci all'altra questione degli esami professionali; eccoci a tentare i dubbiosi e difficili problemi del modo di dar questi esami suprauniversitari, se cioè mediante Commissioni miste ed eccletiche, come quelle che fecero sì mala prova nel Belgio, ovvero col sistema degli esami di Stato accolto in Germania. E così noi troveremo di aver messo la mano in un vespaio.

Ma, si dirà: « Vogliansi dunque evitare tutte le questioni? » Tutte quelle che non sono indispensabili, sì! forse che di questioni le quali ci si piantano davanti immobilmente, e che non si ponno nè placare, nè eludere, nè prorogare, abbiamo carestia in questo momento e in questa legge?

Ora, domando io, codesta questione universitaria è proprio di quelle che bisogna risolvere adesso?

Il Sommo Pontefice può coronare ne' suoi Atenei e nelle sue Accademie i dottori, i teologi, i canonisti, i filosofi suoi, e, se gli piaccia, i suoi astronomi e i suoi matematici. Io l'ebbi già a dichiarare risolutamente in un'altra occasione, ed è cosa del resto che si dichiara da sè, lo insegnamento ecclesiastico può essere pieno, compiuto, senza limitazione alcuna di materia, e di grado. La teologia è la massima delle enciclopedie. Ma posto ciò, chi ci domanda che gli onori, le lauree, e i titoli del Seminario Romano, o dell'Apollinare, o dell'Università Gregoriana abbiano ad essere proporzionati e parificati, quanto agli effetti civili, ai gradi vinti nella Sapienza e in altra Università del Regno?

Aggiungete che per codesta parificazione, nei casi che ne portino il pregio, neppure è necessaria una legge. I titoli scientifici, quando non sono soltanto attestati scolastici, parlano da sè. Or dunque, perchè proprio adesso indugiarsi, e accapigliarsi, per far cosa che non è necessaria, nè urgente, nè voluta, nè domandata, nè possibile e logica a farsi senza accompagnamento, e compenso, e pericolo d'altri provvedimenti, che ci menerebbero più lontano di quello che a noi ora piaccia e si voglia andare?

Si obietterà forse, che la pubblica istruzione non risponde ai desiderii del paese, ai bisogni del tempo:

e che però sia bene pigliar ogni occasione per ravviarla.

Ma se anche io confessassi che gli ordini scolastici in molte parti richiedono d'essere rimaneggiati; se anche confessassi che passioni astiose, e ingordigia di popolarità, e la tendenza all'iperbolico, naturale agli ingegni veloci e mal contrapesati, di cui tanto abbonda il nostro tempo, mutano alcuna volta, e non degnamente, gli insegnanti in settari, e i predicatori della coscienza libera in banditori di dogmi inumani e indimostrabili; se anche confessassi tutto questo, quante avvertenze non dovrei contrapporre, quante ragioni non dovrei recare qui di siffatti lamentevoli stravolture?

Ma io m'asterrò dal dir cose che ricercerebbero lunghe prove, muterebbero le difese in accuse, e mi condurrebbero troppo lontano dal nostro presente proposito. Dirò una cosa sola. V'è forse chi creda, che il modo di raddrizzare le discipline insegnative, sia quello di trattarle come un terreno disoccupato, come un campo abbandonato a tutte le scorribande, e a tutti gli insulti bellici? V'è chi creda, che il modo di rafforzare i nostri ordini scolastici sia quello di biasimarli sempre, di screditarli sempre, di chiamarli sul banco dell'accusa in occasione di tutte le leggi, o si ragioni delle finanze, o della guerra, o del commercio, o del Papa? E non parlarne mai di proposito deliberato, e mente riposata e preparata, con documenti studiati, accertati, discussi? Della scuola e degli insegnanti si sentenzia ad ogni evenienza, quasi per associazione di idee, e le più volte per rimpiangere il passato, lamentare la decadenza della coltura nazionale, accusare la presente infecundità degli studi. Codesti piagnistei, piaciemi dirlo qui, avvertitamente e in luogo solenne, provano che l'Italia mal conosce se stessa, e sente più dolore per quello che le manca, che consolazione per quello che ha. E sia! Almeno chi ostenta compiacentemente i mali, pensasse o lasciasse pensare ai rimedi! Ma del riordinamento scolastico, della revisione delle leggi didattiche, della coordinazione delle Università, della ripartizione delle spese e delle ingerenze fra le potestà centrali e le locali, del miglioramento delle condizioni dei maestri, abbandonati ora all'arbitrio di padroni mutevoli, o mantenuti con penuriosa incertezza dallo Stato, quando se ne parlerà?

Io vi prego, signori Senatori, non palpiamo, non irritiamo le piaghe con mano disattenta, con mente prevenuta da altre questioni che paiono e sono pur troppo in questo momento più urgenti. Se manca ora il tempo di far le cose a modo e avvisatamente, si abbia la pazienza e il senno d'aspettare. E non si riduca alla dura servitù d'esser trattata come accessoria e incidentale la materia più delicata e più importante, che un legislatore possa esser chiamato a risolvere, quella da cui dipende l'avvenire dello Stato e l'avvenire delle anime. (*Segni d'adesione.*)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore

Menabrea, che essendovi vari Senatori iscritti debbo prima di tutto dare a questi la parola.

La parola perciò è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Io aveva domandata la parola per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani; ma se il Senato deliberasse sull'ordine del giorno dell'onorevole Di San Martino, mi parrebbe più opportuno che dovesse parlare qualcuno che combatta le idee dell'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, col quale mi trovo d'accordo su molti punti.

Presidente. L'onorevole Senatore Di San Martino ha la parola.

Senatore Di San Martino. D'accordo con vari dei nostri onorevoli Colleghi io devo rappresentare al Senato, che la discussione in cui entriamo in questo momento, sebbene abbia per oggetto di procurare alla Chiesa maggior libertà, e privilegi proprii nella materia dell'insegnamento, tuttavia esce fuori da quelle condizioni, cui si restringeva, cui s'informa il progetto ministeriale e viene a costituire una serie di provvedimenti completamente nuovi, i quali si collegano con una materia gravissima, vastissima, che non può non richiedere per la discussione un tempo considerevole.

È sembrato a molti dei nostri Colleghi che l'entrare in questa delicata questione fosse cosa non conveniente.

In questi momenti noi abbiamo bisogno di terminare la legge sulle guarentigie papali; noi abbiamo bisogno che questa legge sia in vigore ai primi giorni di luglio, epoca imprescindibile, fissata per il trasporto della Capitale a Roma.

Ieri l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha con lealtà dichiarato, che in nessun evento questo trasporto può essere ritardato, nemmeno quando la legge sulle guarentigie per fatti indipendenti dalla volontà del Governo, per le questioni interminabili che si suscitassero nel Parlamento, non potesse essere condotta a termine.

Noi quindi consideriamo che la presente questione non sia una questione d'amministrazione, non sia una questione di libertà d'insegnamento, ma sia una questione altamente, unicamente politica, della quale bisogna tener conto onde non esporre il paese a sembrare di promettere da un canto e poi non tenere dall'altro.

Io riconosco completamente con molti dei nostri onorevoli Colleghi, che la libertà dello insegnamento dev'essere intesa sopra un sistema più largo di quello che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica veniva indicando.

Apprezzo tutte le considerazioni ch'egli ci ha svolte per la necessità di condurre l'insegnamento e le sue riforme con grandi cautele. Ma nel mio modo di vedere il diritto d'insegnare è uno dei diritti naturali dell'uomo, uno di quei diritti a cui la legge può benissimo imporre regole determinate, nell'intento di pre-

servare la moralità pubblica; ma che non può nè vietare, nè impedire a chicchessia: e non ammetto che il Ministro possa giustamente essere autorizzato a tener i cittadini sotto la sua tutela, ad impor norme, e regole imprescindibili.

Io sono tra quelli che ritengono che i padri di famiglia sono giudici competenti a provvedere alle condizioni dell'istruzione dei loro figli; che i padri hanno nell'interesse proprio, nell'amore che portano alla loro prole, tutti gli elementi necessari, perchè la legge possa tranquillamente fidare sopra di loro.

I progressi che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ci accennava essersi fatti nell'istruzione pubblica esisteranno, sarà anche possibile che siano provati dall'onorevole Ministro; ma che per ciò? Forse perchè un dispotismo illuminato ci tiranneggia, dovremo noi essere tiranneggiati?

Io quindi entro completamente nell'idea, che allorchè sarà venuto il momento propizio per esaminare la legge sulla libertà dell'insegnamento si dovrà ammettere che l'esame si faccia sul terreno il più ampio, il più largo. Evidentemente, portando il principio di libertà nell'esame e nell'applicazione della legge, noi provvederemo agli interessi della Chiesa più assai che non provveda la legge attuale; ed io godrò che la Chiesa possa trovare nelle libertà generali tutto il più ampio modo di svolgersi che crede conveniente agli interessi religiosi; ma intanto, sollevare adesso una quistione, per dare alla Chiesa sola diritti che non hanno gli altri Istituti, che non sono assicurati alle altre credenze, che non sono dati ai cittadini, a quei cittadini che più di tutti hanno diritto alla libertà e che soli possono invocarla, e come un diritto personale la difendono, credo che sia opera inopportuna ed improvvida.

Quindi, a nome dei Colleghi che mi hanno specialmente incaricato, senza entrare per ora in una qualsiasi discussione relativamente alle quistioni che riguardano l'insegnamento, e nell'intento di non frapporre indugio, di non creare ostacoli a che la legge delle garanzie possa entrare nel nostro diritto interno, io propongo al Senato di passare all'ordine del giorno sulle quistioni pregiudiziali che furono proposte dall'Ufficio Centrale, alle quali mi pare l'onorevole Relatore abbia rinunciato, e sopra quelle proposte dall'onorevole Vigliani.

L'ordine del giorno, sottoscritto da 30 Senatori, è del seguente tenore:

« Il Senato nell'intendimento di non pregiudicare in nessun modo la libertà dell'insegnamento sulla quale per gli impegni presi dal Governo dovrà necessariamente essere prontamente rivolto lo studio di una generale riforma, delibera di restringersi per ora all'esame del progetto ministeriale, e passa all'ordine del giorno sull'emendamento proposto. »

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di San Martino.

(Vedi sopra.)

È inutile che io domandi se è appoggiato, essendo firmato da un numero considerevole di Senatori.

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io non voglio entrare a discutere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole conte Di San Martino, al quale, in massima e a caso vergine, non avrei nessuna difficoltà di aderire fin d'ora. Altri onorevoli Colleghi, assai più di me autorevoli e che hanno firmato i medesimi emendamenti, sotto i quali ho posto il mio nome, hanno chiesto la parola e lasciato a loro di dichiarare il vostro parere su quella proposta. Ma mi preme di fare una riserva, nel caso che l'ordine del giorno dell'onorevole conte Di San Martino troncasse la via, se non ad una deliberazione del Senato, certamente ad un chiarimento che mi pare necessario di avere dal Ministro, circa alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale. Questo difatto voleva il pareggiamento degli studi universitari che per avventura si continuassero a fare in Roma sotto quella direzione ecclesiastica che dipendesse unicamente dalla Santa Sede, al trattamento delle università estere. Invece di essere una proposta nuova, questa dell'Ufficio Centrale non è, a parer mio, se non un'affermazione nuova di un articolo della legge Casati, che a me non risulta sia stata abolita mai; l'articolo, se non m'inganno, è il 140. Ora, questa è questione speciale che mi pare si possa risolvere senza ferire per nulla lo scopo dell'ordine del giorno dell'onorevole conte Di San Martino; ma se il Senato credesse di non dovere in nessuna guisa entrare nella discussione della libertà d'insegnamento in genere, nè più particolarmente di quella parte della libertà d'insegnamento che spetterebbe agli istituti che hanno una direzione ecclesiastica, non rimarrebbe perciò meno da definirsi, in modo chiaro, la condizione che potesse essere creata agli studi universitari che si facessero in Roma, fuori dell'insegnamento governativo.

Perciò, se il Senato me lo concede, io domanderei fin d'ora al Ministro, se egli intenda che gli studi universitari, nei termini testè indicati, e quali esistevano alla Sapienza, diventata oggi Università dello Stato, godano del beneficio dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859.

Anzi dirò francamente che mi fa meraviglia che l'on. signor Ministro non abbia creduto di dare unicamente questa risposta all'Ufficio Centrale sulla sua aggiunta che a ciò era intesa; cioè che rimanesse in vigore l'art. 140 della legge suddetta.

A me pare tanto più che questa sola risposta dovesse venire dalle labbra dell'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, inquantochè non saprei in quale categoria si potrebbe collocare l'Università che per avventura fosse stabilita in Roma dalla Santa Sede, quando non la si volesse chiamare, nè italiana, nè estera.

Quindi, siccome necessariamente quest'Università o nell'una o nell'altra categoria, dovrebbe entrare, io non

mi so spiegare come l'onorevole signor Ministro non abbia alla proposta dell'Ufficio Centrale replicato che a quegli effetti provvedeva il disposto del più volte accennato articolo 140.

Qualora poi l'on. signor Ministro potesse dare al Senato un chiarimento a questo dubbio, che mi pare sinora risulti sia dalla proposta di legge ministeriale, sia da quella dell'Ufficio Centrale, io credo che sarebbe allora spianata la via a deliberare sull'ordine del giorno dell'onorevole Conte di San Martino.

E poichè ho la parola, voglio fare una dichiarazione, o, direi quasi, una protesta.

Quando io associi il mio nome a quello di tanti autorevoli nostri Colleghi per sottoscrivere gli emendamenti che furono proposti al Senato relativamente alla libertà d'insegnamento, io ebbi per iscopo di rendere un segnalato servizio all'insegnamento dello Stato in Italia. Imperciocchè, assai più valevole di tutte le riforme che l'onorevole signor Ministro ha dichiarato avere intenzione di effettuare, col concorso del Parlamento nell'ordinamento degli studi e degli esami, e per garantire la libertà dell'insegnamento, molto più efficace, dico, per l'impulso ed il miglioramento anche dell'insegnamento ufficiale in Italia, sia la concorrenza.

Noi non possiamo volere questa concorrenza soltanto a parole, cioè: dichiarare sempre l'insegnamento libero, ma opponendoci però sempre allo stabilimento di istituti, che inaugurerebbero questa libertà d'insegnare, impartendo l'istruzione in concorrenza collo Stato.

Nessuno, in buona fede, può negare che quasi impossibili siano per ora in Italia gli stabilimenti di alto insegnamento all'infuori di quel concorso, che dall'azione della credenza religiosa di una gran parte degli Italiani può loro venire. Quando si parla di libertà d'insegnamento, non sempre si fa tutto il possibile perchè questa libertà effettiva, questa concorrenza seria, non cominci da quegli istituti i quali soli mostrano validi mezzi di vita. Io non posso credere alla sincerità di quelle dichiarazioni, e vi scorgo una triste e dolorosa derisione.

Questo ho voluto dire, perchè a nessuno potesse venire in mente, che io nell'aderire agli emendamenti in discorso, avessi in animo di favorire piuttosto una opinione che l'altra, piuttosto un partito che l'altro.

Signori, non ho fede, per l'avvenire delle nostre istituzioni, se non nei principii di libertà; e qualunque volta io li vedo attuati, quand'anche in favore di opinioni che non sono le mie, tuttavia me ne compiaccio, perchè io credo che la conquista che si fa di un'opinione in fatto di libertà, ben presto diventa conquista comune a tutte le opinioni ed a tutti i partiti.

Siccome poteva avvenire che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di San Martino fosse accettato dal Senato e così troncasse ogni via alla discussione che era stata provocata dalla nostra proposta d'emendamento, io ho creduto di dover fare

questa dichiarazione, affinchè il Senato non rimanesse unicamente sotto l'effetto delle parole dell'onorevole signor Ministro col quale per altro io assai mi congratulo, di avere esso quest'oggi così profondamente modificata la sgradevole impressione che aveva lasciata in noi il discorso improvvisato sul finire della seduta di ieri.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri di aver voluto difendere in particolar modo l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, ma io non credo che g'li emendamenti in discorso potessero includere assolutamente l'abolizione dell'aggiunta per esso fatta.

Messi da parte gli emendamenti di cui oggi si discute, rimane il testo della legge colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale in fino a che il Senato non deliberi altrimenti. Se fosse intesa la cosa diversamente, sarei costretto allora a pregare il Senato a voler manifestare il suo intendimento, e sulla proposta dell'Ufficio Centrale e sugli emendamenti che mi paiono estranei al progetto di legge che discutiamo.

Presidente. Il signor Relatore desidera conoscere l'opinione della Presidenza su questo punto, ed io dirò, che la sua opinione è, che quando anche fosse accettato l'ordine del giorno del Senatore Di San Martino e degli altri Senatori che l'hanno firmato, la Presidenza avrebbe pur sempre poste in discussione ed in votazione il paragrafo dell'art. 13 che forma l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Mamiani, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si riserva di discorrere in appresso sopra questa sua aggiunta, quando non siano accettati gli emendamenti proposti.

Senatore Menabrea, Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Ho domandato la parola a proposito dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole conte Di San Martino, più che altro per fare una dichiarazione, nel caso che quest'ordine del giorno venisse dal Senato accolto.

Signori Senatori! Dopo specialmente la dichiarazione fatta dell'on. Sig. Presidente del Consiglio, che cioè in tutti i modi, ancorchè questa legge non fosse condotta a compimento, nessun ritardo ci dovrebbe essere nel trasferimento della Sede del Governo a Roma, io mi sento tranquillizzato da ogni timore a questo proposito; e credo d'altronde che sia coerente alla dignità del Senato di esaminare a fondo in tutte le sue parti, una quistione di somma gravità come quella che ci è sottoposta.

Perciò non posso assolutamente aderire a certe impazienze, che io veggio con sorpresa manifestate da taluno de' miei Colleghi: impazienze, che saranno certamente giustificate, ma che di fronte all'importanza

dell'argomento che ci occupa, io non credo che si possano ammettere, io non credo che si possano secondare.

Premessa questa avvertenza, farò osservare che l'onorevole conte Di San Martino ha detto, che trattare della libertà dell'insegnamento o di altri argomenti i quali dovranno essere regolati poi da altre leggi, trattarne in questa legge potrebbe sembrare di promettere ciò che non si vuole mantenere.

Ora, o Signori Senatori, io l'ho dichiarato già in un precedente discorso, e non mi dilungherò a dimostrare che le disposizioni restrittive che si leggono in questa legge mi fanno invece l'effetto che non si voglia mantenere quello che abbiamo solennemente promesso.

Il Signor Ministro della Giustizia ha portato davanti a noi un progetto di Capitolato uscito dalle mani del Conte di Cavour collo scopo di provare che non si doveva abolire l'*exequatur* in materia beneficiaria; ebbene in quello stesso Capitolato si legge un articolo il quale promette la più larga, la più ampia libertà all'insegnamento ecclesiastico. È il paragrafo F, dell'articolo 3, il quale dice:

« È libera la predicazione, la stampa, l'associazione e l'insegnamento ecclesiastico purchè non offendano l'ordine pubblico. »

Vi è poi un'altro progetto di Capitolato, del quale ha pur parlato, se non erro, il Ministro della Giustizia, e questo fu proposto al Conte di Cavour, e fu da lui stesso annotato in margine. Ivi si legge un paragrafo nel quale si dice:

« Libero al clero di fondare altre scuole in materie ecclesiastiche in concorrenza a quelle del Governo. Questi non avrà su di esse alcun diritto, salvo il rispetto all'ordine pubblico. »

Questo può dirsi veramente il concetto del Conte di Cavour, perchè vi è scritto in margine *approvato*, ed è scritto di sua mano.

Signori, io non voglio tediare lungamente il Senato; ma ritengo che, volendosi ora rifiutare tutte queste libertà che per interi dieci anni furono proclamate come condizioni essenziali dell'unione di Roma all'Italia, e proclamate solennemente dal Governo e dal Parlamento, ne seguirà che questa legge non riuscirà allo scopo a cui il Governo crede che essa possa condurre.

Ed io mi meraviglio come davanti a cose di tanta importanza sorgano ordini del giorno, i quali tendano a strozzare, dirò così, la discussione ed impedire che essa prosegua liberamente il suo corso.

Quindi io termino con una semplice dichiarazione, e s'intenda bene che questa dichiarazione la faccio per me solo, e che non mi sono neppure informato se alcuno degli onorevoli Colleghi che hanno sottoscritto gli emendamenti, si associa a questo mio modo di vedere. In quanto a me adunque credo che se la discussione di un argomento di questa importanza deve essere sì fattamente strozzata, se si deve accettare tutto

senza discussione e senza osservazioni, allora non resta che respingere questa legge. Io dichiaro perciò che voterò contro a questa legge che pure avrei desiderato di approvare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io debbo rettificare una frase dell'onorevole Cambray-Digny, la quale ha riguardo ad alcune parole da me dette nella tornata di ieri.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, facendo allusione a quelle parole, disse, se ho bene inteso, essersi da me dichiarato che il trasporto della Capitale non poteva essere differito di un giorno.

Mi perdoni l'onorevole Senatore. Io non ho pronunciato queste parole....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente del Consiglio.... perchè io non le poteva pronunziare. L'onorevole Cambray-Digny ben sa che vi è una legge la quale prefigge un termine pel trasferimento della Capitale, e non è più in facoltà del potere esecutivo di ritardarlo, salvo a presentare una legge di proroga.

Ora, vorrei sapere, se l'onorevole Cambray-Digny, o qualcuno dei suoi Colleghi, consiglierebbe al Governo di presentare un progetto di legge per prorogare il detto termine, affine di lasciar libero campo al Parlamento di trattare a tutto comodo le questioni di libertà d'insegnamento e della proprietà ecclesiastica, e tutte le altre che per avventura potrebbero venir dietro quelle, e che ancora non hanno fatta la loro comparsa in seno al Parlamento. *(Bene!)*

È evidente, o Signori, che quando si discute una proposta di legge, tutte le proposte le quali non hanno un'intima connessione con essa, non costituiscono quasi a dire un miglioramento della medesima, e sono dal campo della discussione stessa e richiedono uno studio tutto apposito e speciale prima di essere portate avanti al Parlamento.

È evidente che la proposta fatta dall'onorevole Vigliani, è di tale gravità ed importanza, racchiude in sé questioni tanto difficili, tanto ardue, che il Parlamento prima d'intraprenderne la discussione, pare a me che, secondo le sue consuetudini ed i suoi precedenti, dovrebbe sottometterla all'Ufficio Centrale perchè ne facesse apposito esame e particolare rapporto.

Le proposte del Senatore Vigliani, lo ripeto, non sono aggiunte che, subordinatamente alle massime stabilite nella legge, non facciano che ampliarne le disposizioni; sono massime nuove e gravi, come ad esempio quella di cui si ragiona, circa la libertà d'insegnamento, la quale eccede manifestamente i confini di questa legge, perchè deve abbracciare la libertà d'insegnamento sotto tutti gli aspetti, e non essere punto limitata alla libertà d'insegnamento, rispetto agli istituti ecclesiastici soltanto.

È impossibile, secondo la mia convinzione, che il

paese possa approvare disposizioni legislative, le quali sotto la speciosa ragione, permettetemi di dire completamente il mio pensiero, di allargare la libertà della Chiesa e di mantenere le promesse che si dicono fatte anche a questo riguardo, venissero a stabilire un privilegio enorme per la Chiesa medesima, escludendo dalla libertà stessa tanto gli istituti privati, quanto quelli comunali e provinciali.

Ed io reputo che questo mio convincimento debba esser generale in tutti voi.

Vediamo ora fino a che punto, quando questa libertà si voglia allargare, fino a che punto si potrebbe andare.

Evidentemente le disposizioni proposte dall'onorevole Senatore Vigliani non sono sufficienti; dovendo le medesime essere subordinate ad un'altra legge, la quale stabilisca tutte le norme, tutte le cautele che pur sono necessarie per qualsiasi libertà, ne viene che, fino a tanto che questa nuova legge non fosse presentata e votata, tali disposizioni rimarrebbero lettera morta; per la qual cosa si cadrebbe in questo inconveniente, di discutere a lungo intorno ad un gran principio, salvo poi, quanto all'applicazione di esso, il doverla rimandare ad un'altra legge.

Ora a me pare che tutti coloro (e non faccio eccezione, perchè credo che nel Senato siano tutti persuasi della convenienza di non dar luogo ad una discussione sopra proposte che non sono ancora abbastanza studiate, nè possono portare un immediato risultato utile) tutti coloro, dico, che così la pensano, non debbano aver difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Di San Martino, il quale ordine del giorno non si può assolutamente accusare come tendente a voler strozzare la discussione, perchè esso non cerca invece che di evitarla, d'impedir che nasca una questione inopportuna, e perciò propone la questione pregiudiziale.

L'onorevole Conte Cambray-Digny ha però fatto un'obiezione grave, la quale, se veramente sussistesse, dovrebbe, lo ammetto, condurci a passare sopra a tutte le difficoltà, sopra tutte le considerazioni fin qui esposte, e indurre il Senato ad intraprendere a qualunque costo, e per quanto tempo si richiedesse, la discussione della proposta Vigliani, rinviandola all'Ufficio Centrale perchè la studi e ne riferisca al Senato.

E questa obiezione è; che noi abbiamo solennemente promessa la libertà d'insegnamento alla Chiesa, e che noi manchiamo a questa promessa.

Non so dove finiranno le promesse che, si dice, il Ministero abbia fatte; si può dire che ad ogni pie' sospinto si solleva questa obiezione contro il Ministero: si contesta la sua buona fede, e si accusa di mancanza alle promesse solennemente fatte. Or bene, in nessun atto del Governo questa promessa della libertà, direi del privilegio, della libertà dell'istruzione civile e secolare, è fatta alla Chiesa. Di questa non si è mai parlato; si è parlato della libertà della istruzione

ecclesiastica piena ed intiera, ma non mai della libertà dell'istruzione civile.

L'onorevole Senatore Cambray Digny ha testè detto che ciò si attribuisce a uno dei tanti Capitolati o progetti di Capitolato del Conte di Cavour.

Ma, perdonatemi, se si vuole a sostegno di una o di altra opinione, citar sempre le parole o gli scritti del Conte di Cavour, io credo che se ne troverebbero per tutte le opinioni, per tutte le idee, perchè ognuno non si contenta delle parole, ma vuol dar loro altresì quella interpretazione che calzi al senso della propria opinione.

Come mai si possono invocare quali promesse fatte, progetti che potevano essere modificati, secondo l'attualità, le circostanze, l'arrendevolezza delle parti con le quali si aveva a trattare? E voi ben sapete come uno de' pregi propri di quel grande uomo di Stato fosse appunto il senso pratico dell'opportunità di adoperare i varii mezzi, secondo le circostanze, stando sempre fermo ai principii.

Oltrecchè di tali progetti di Capitolati ce ne sono parecchi. L'on. Cambray Digny è in possesso di uno che il Ministero ignora, ed io potrei produrne degli altri. Non è dunque su tali documenti, massime trattandosi di una questione di modalità; od anche se volete, di tempo, che si possa fare assegnamento. E però io conchiudo che questo grande cavallo di battaglia che di quando in quando si trae in campo, delle promesse fatte dal Ministero e da esso non attenute, non è sussistente che nella fantasia degli oppositori. Le loro accuse alla nostra mancanza di fede sono affatto ingiuste ed infondate.

Quello che abbiamo promesso lo abbiamo attenuto. Noi certamente non siamo uomini da mancare alla data parola, e i nostri precedenti, o Signori, sono sufficiente garanzia sulla nostra condotta avvenire.

(*Segni d'adesione.*)

(*Voci. Ai voti, ai voti!*)

Senatore Cambray Digny. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Io debbo spiegare all'onorevole Signor Presidente del Consiglio perchè io gli ho attribuito quelle parole che egli assevera non aver pronunziate.

Io non era presente quando l'onorevole Signor Presidente del Consiglio ha parlato su quell'argomento; io ho rilevato la dichiarazione che gli ho attribuito dalle parole stesse che pronunciava l'onorevole Senatore Di San Martino....

Senatore Di San Martino. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Cambray Digny..... Avrei dunque molte cose da dire a questo proposito, ma io mi limiterò a fare una dichiarazione che credo necessaria dopo le ultime parole dell'onorevole Lanza.

Quando ho parlato della insufficienza di questa legge, quando ho sostenuto che essa non soddisfa agli impegni

solennemente presi da noi, io ho sempre inteso di escludere qualsiasi allusione personale, e, lo dichiaro formalmente, non ho mai inteso attaccare l'onorabilità dei Consiglieri della Corona.

Presidente del Consiglio. Mi si permetta: io non intendo di ripigliare la discussione, solo mi sieno consentite poche parole, per rettificare quanto disse l'onorevole Senatore Di San Martino, e per combattere l'opinione che l'onorevole Senatore Cambray Digny ha manifestato oggi al Senato riguardo a parole che dice essersi da me pronunciate, ma che in verità io non credo che il Ministero potesse pronunziare in presenza di una legge che deve fare eseguire, e che tutti conoscono.

Oc bene, ecco, in presenza di una tal legge, ciò che io ho detto al Senato.

Io ho detto: Signori, se si vuol continuare la discussione sopra i diversi emendamenti, o dirò meglio, sulle proposte presentate dall'onorevole Vigliani e Colleghi, che cosa accadrà? Accadrà che questa questione sarà ancora agitata molti e molti giorni avanti al Senato, d'onde andrà poi alla Camera, ove si aprirà un'altra discussione, per riaprirli poi sullo stesso tema quando saremo a Roma.

Io ho detto ancora che il trasporto della Capitale è una cosa decisa, che esso è stabilito dalla legge. Ora, l'onorevole San Martino, non ripetendo esattamente le mie parole, ha potuto affermare che io abbia detto che il Governo non intende di differire di un giorno il trasferimento della Capitale.

Queste parole veramente non le ho pronunziate; ma esse sono, convien riconoscerlo, quasi una conseguenza logica di quello che aveva detto ieri.

(*Voci: Ai voti, ai voti!*)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Parla sull'ordine del giorno l'onorevole Menabrea?

Senatore Menabrea. Sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Io parlerò sull'ordine del giorno; qualora poi non mi fosse permesso d'esprimere le mie idee....

(*Voci: Ai voti, ai voti!*)

Senatore Menabrea. L'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, con una moderazione, della quale gli sono grato, ha discusso in parte le proposte che noi abbiamo presentato al Senato. Ora, siccome al Ministero e ad altri pare che l'interpretazione che si dà alla nostra proposta non sia del tutto conforme al nostro pensiero, io credo che prima di giudicarla e condannarla al silenzio coll'ordine del giorno dell'onorevole San Martino, sia necessario sentire alcuno dei proponenti.

D'altronde io dico, che non credo conforme al Regolamento che con un ordine del giorno si venga a troncare la discussione di un emendamento, il quale è stato appoggiato da un gran numero di Senatori. e

che non è stato ancora discusso. Che si chiuda una discussione sopra un emendamento, quando ne sono stati sviluppati i motivi, lo capisco; ma che sia interdetto a coloro che lo hanno presentato di svolgerlo, questo non lo posso intendere, perchè sarebbe contrario alla libertà di discussione.

Per questi motivi io mi oppongo all'ordine del giorno del Senatore di San Martino; qualora poi questo venisse in discussione e lo si approvasse senza che siasi sentito qualcheduno dei proponenti, io domanderò la parola per un fatto personale che, voglio credere, non mi si potrà negare.

Senatore **Vigliani**. Ho domandata la parola per una dichiarazione.

Presidente. Il Senatore **Vigliani** ha la parola per una dichiarazione.

Senatore **Vigliani**. Se avessi potuto avere l'onore di parlare prima d'ora, probabilmente avrei potuto risparmiare al Senato qualche vivace discorso ed anche quel tempo di cui ognuno desidera fare economia.

Io ho seguito con grande attenzione il discorso luminoso e dotto che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che mi onora della sua amicizia, ha stimato fare in seguito alla preghiera che io gli dirigeva nella seduta di ieri.

A me sembra che fra le cose molte che egli ha esposte, se ne trovino alcune le quali rispondono sufficientemente allo scopo della proposta che io, di concerto con parecchi Colleghi, ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Restringendo il discorso ai due oggetti della mia proposta, vale a dire al valore dell'insegnamento che si dà nei seminari vescovili, e a quello dell'insegnamento che si dà negli Istituti universitari conservati in Roma, se ho bene inteso le parole del Ministro, egli ha riconosciuto che nello stato attuale della pratica applicazione della nostra legislazione, non si fa difficoltà di ammettere (sotto colore che egli ha molto bene spiegato), gli allievi che escono dai seminari, abbandonando la carriera ecclesiastica, a prendere l'esame nei nostri Ginnasii e nei nostri Licei.

Egli ha parimenti riconosciuto che dell'insegnamento dato negli Istituti universitari potrà benissimo essere tenuto conto come di quell'insegnamento che viene dato in altre Università italiane di cui parla precisamente l'articolo 140 della legge del 1859 che è stato ricordato dall'onorevole Senatore **Alfieri**.

A me però era sembrato che nel momento in cui il Governo Italiano si trasporta a Roma, fosse molto prudente che questi punti venissero definiti; imperocchè voi comprenderete facilmente che a Roma trovandosi raccolti gli insegnamenti e laicali ed ecclesiastici, importerà certamente conoscere quale sarà il valore che si dovrà dare all'insegnamento impartito nei diversi istituti d'istruzione pubblica che esistono in quella provincia per tutti coloro che si vorranno avviare alle carriere civili.

Io debbo dichiarare che rimasi alquanto sorpreso che alla mia proposta si sia data tanta latitudine da supporre che io intendessi di sollevare in questa occasione la vastissima quistione, molto ardente e complicata, della libertà dell'insegnamento. Confesso francamente, sarà pochezza della mia intelligenza, sarà difetto delle espressioni da me adoperate, ma io non ebbi mai questo pensiero. Io ho inteso unicamente di promuovere una spiegazione, che mi pareva, non che opportuna, necessaria, sovra i due punti che ho accennati; e siccome mi sembra che le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro a questo riguardo sieno abbastanza appaganti, abbastanza tranquillanti, così io mi limito a prenderne atto, e a ringraziarne l'onorevole Ministro, pregandolo di voler trovar modo, perchè quella pratica applicazione benigna e larga che si è introdotta nel nostro Stato, riceva pure a Roma eguale applicazione sino a che sorga quel giorno in cui potremo liberamente e largamente discutere la quistione della libertà d'insegnamento: probabilmente in quel giorno io mi troverò vicino all'onorevole Ministro. Mi limito per ora a fare queste poche riserve, le quali mi collocheranno forse in luogo intermedio fra il Ministro e l'onorevole Di San Martino.

Io mi permetto ancora di pregare l'onorevole Ministro a voler sollecitare il più che gli sarà possibile la presentazione in Parlamento di quella legge, che dovrà compiere le libertà ecclesiastiche, aggiungendovi quella che io ritengo importantissima, dell'insegnamento dato negli istituti ecclesiastici. Non è che io non sia persuaso che attualmente la Chiesa posseda strettamente quella parte di libertà che le è necessaria ed indispensabile per l'insegnamento puramente religioso; ma siccome non è possibile che negli stabilimenti ecclesiastici non ricevano anche l'educazione, secondo il voto dei padri di famiglia, i giovani i quali si dedicheranno ad altre carriere, io credo che gioverà assai lo stabilire norme per le quali quei padri di famiglia che desiderano che i loro figli ricevano educazione negli Istituti di carattere misto, cioè che servono tanto a quelli che percorrono la carriera ecclesiastica quanto a quelli che si dedicano poi alla carriera civile, ripeto, sia bene stabilito, quale sarà il valore che si vorrà dare a questo insegnamento.

Aggiungo ancora una preghiera, nella certezza di essere esaudito dall'onorevole Ministro di cui conosco i propositi largamente liberali, ed è questa: che egli procuri che la sua legge sia informata ai più larghi principii di libertà, e con questa dichiarazione, limitandomi, come diceva, a prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, ritiro la mia proposta, e prego gli onorevoli miei Colleghi a voler fare altrettanto.

(*Segni d'adesione.*)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Avendo io firmati gli emenda-

menti proposti dall'onorevole Senatore Vigliani, dichiaro di aderire al ritiro da lui fatto, associandomi pienamente alle sue dichiarazioni.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Mi pare che l'onorevole nostro Collega, Senatore Vigliani, abbia non solamente preso atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, ma che egli sia andato molto più in là, esprimendo il desiderio che il signor Ministro dichiarasse in modo esplicito che queste benevole intenzioni, saranno precisamente applicate a Roma, e che di più il signor Ministro non tarderà a presentare una legge sulla libertà d'insegnamento che soddisfaccia ai desiderii universali del paese.

Queste sono dichiarazioni che io vorrei sentire riconfermate dal signor Ministro, onde essere certo che il nostro Collega abbia rettamente interpretate le sue parole ed intenzioni.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Dacchè l'onorevole Senatore Menabrea non si acquieta alle dichiarazioni da me fatte rispondendo all'onorevole Vigliani e insiste per avere altre dichiarazioni, io non mi vi rifiuterò.

Rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Vigliani, io mi sono studiato d'indicare quale sia lo stato attuale della legislazione rispetto ai seminari e agli effetti degli studii fatti in questi istituti vescovili; ho aggiunto le spiegazioni occorrenti, per dar un'idea dello stato della giurisprudenza pratica su questo argomento.

L'onorevole Vigliani e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale possono farmi testimonianza che io ho esposto fedelmente lo stato delle cose. Per quello che riguarda più particolarmente la pratica, io ho accennato ch'essa ha costantemente inclinato all'indulgenza; e ora posso aggiungere che tale indulgenza, entro termini ragionevoli, non verrà meno quando non s'interpongano e sopravvengano circostanze che inducessero il Governo ad altri consigli. E qui mi par necessario avvertire chiaramente che la legge arma il Governo contro i possibili abusi; cosicchè quando le circostanze di fatto mutassero, quando si riscontrasse nell'indirizzo dell'istruzione clericale uno spirito sistematicamente ostile, il Governo, valendosi delle disposizioni della legge, potrebbe abbandonare quella pratica larga e conciliativa che pure è sua intenzione di mantenere, e potrebbe riprendere una posizione difensiva; poichè la legge, come ho dimostrato, è fondata sul principio della divisione assoluta, tra l'istruzione secondaria ecclesiastica e l'istruzione laicale.

Quanto poi agli istituti d'istruzione superiore ecclesiastica che sono mantenuti a Roma, io non credo di poter fare alcuna precisa dichiarazione e di prendere alcun impegno intorno al valore che possa darsi ai

gradi e ai diplomi in essi ottenuti, perchè confesso che tutto quello che io so della natura e dello scopo di codesti istituti, che potrebbero essere paragonati agli universitari, e di cui ha parlato l'onorevole Vigliani come ho parlato io stesso, tutto quello che ne so, l'ho rilevato dai libri, e fin qui non mi è riuscito di mettermi in relazione, dirò così, viva, con essi istituti, dei quali bisognerebbe conoscere l'indole per sapere quale affinità e corrispondenza effettiva, virtuale essi possano avere coi nostri istituti d'istruzione superiore. Questo, in quanto a me, delle correlazioni tra gli istituti clericali di Roma e le università moderne, è ancora un problema che aspetto a risolvere quando potrò vedere coll'esperimento della realtà e colle cognizioni dirette dello stato delle cose, quello che si può fare e quello che per avventura non si potesse fare.

Ciò non mi impedisce dal ripetere, se si vogliono conoscere gli intenti e i desiderii dal Governo, che essi sono conciliativi. Ed io spero che il Senato renderà giustizia al Gabinetto, che da più mesi trovasi nell'occasione di mostrare ogni giorno coi fatti quali sieno i suoi intendimenti, e non crederà necessario di dover prendere alcuna precauzione contro lo spirito che lo ha sempre animato, che è sempre stato giudicato, anche dai più avversi, temperato e conciliante.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di S. Martino.

Senatore Di San Martino. È soltanto mio scopo di dichiarare all'onorevole Senatore Menabrea che nè a me nè ad alcuno dei sottoscrittori dell'ordine del giorno da me proposto è venuto menomamente in pensiero di strozzare questa discussione. Tutti desideriamo che la discussione sulla libertà dell'insegnamento venga, e venga presto, e sia completa.

Quello che crediamo è che la questione sarebbe strozzata se si volesse discutere presentemente, e se si volesse venire in questo momento ad una risoluzione. E siccome il nostro amore per la libertà è sincero, pieno ed intero, venendo discussi i principii in un momento di calma, in cui si possa entrarvi *ex professo*, in cui non vi sia ostacolo a farlo completamente, non dubito che l'onorevole Senatore Menabrea si unirà a noi e desidererà anch'esso che i concetti da lui manifestati l'altro giorno, e su cui ora ritorna, siano veramente oggetto di uno studio che appaghi i desiderii del paese, e risulti da essi che noi abbiamo cercato di fare quanto era possibile perchè i cittadini potessero usare in tutta la pienezza dei loro diritti.

Presidente. L'emendamento Vigliani è dunque definitivamente abbandonato.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Poichè il principale promotore dell'emendamento lo ritira, io per mio conto non insisto. Mi limito solamente a rispondere due parole. Dirò primieramente all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che se io rimasi soddisfatto della prima parte

delle sue dichiarazioni, non posso dire altrettanto della seconda parte.

L'onorevole signor Ministro ha domandato al Senato di aver fede nei suoi sentimenti liberali, e di questi punto non dubito; ma egli non ha risposto all'invito indirettamente fattogli dal Senatore Di San Martino nel suo ordine del giorno, di presentare al Parlamento la legge sulla libertà dell'insegnamento.

Mentre mi associo a tutte le idee liberali che ha espresse l'onorevole Senatore Di San Martino dirò, che se noi abbiamo insistito sulla libertà d'insegnamento nei seminari, non è per fare un privilegio al clero, ma bensì per togliere, dirò così, una specie di coazione che si fa contro i giovani messi dai loro parenti nelle scuole ecclesiastiche, e che giunti all'età del discernimento si vedono chiuso l'accesso alle altre carriere liberali all'infuori della ecclesiastica, appunto perchè hanno fatto i loro studi classici in stabilimenti che non hanno i requisiti richiesti dai regolamenti per la validità dei corsi che vi si fanno.

Ed è precisamente per togliere questo grave sconcio contrario alla libertà, che noi abbiamo insistito su questo punto.

D'altronde osservo ancora che se queste libertà per i Seminari cattolici fossero concesse, io le vorrei estendere ugualmente alle scuole di tutti gli altri culti, perchè nelle condizioni in cui siamo, io credo che non vi sia che un solo partito, quello di concedere al paese tutte le libertà conciliabili coll'ordine pubblico e colle istituzioni dello Stato; volersi fermare a mezza via, è creare dei conflitti, che bisogna evitare assolutamente.

Non vi ha che assolutismo o libertà. Io tengo per quest'ultima. Per questo io mi associerei alle idee manifestate dal signor Senatore San Martino: vorrei però che il desiderio da lui emesso, che questa questione della libertà d'insegnamento venga tosto recata in Parlamento, fosse da lui espresso in modo più esplicito, che vi fosse, cioè, non dirò un invito al Ministero, del quale non metto in dubbio le intenzioni, ma che si manifestasse la fiducia che un progetto di legge in proposito, sarà fra breve presentato.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Veramente io credevo che avendo annoiato il Senato per non breve tempo col mio discorso, non fosse all'onorevole Senatore Menabrea sfuggita una dichiarazione, che ho esplicitamente ripetuta, e se non basta, letta.

Ho dunque detto e, ripetuto che già nella Camera dei Deputati, aveva preso impegno di presentare un progetto di legge sulla libertà dell'insegnamento e ho aggiunto ch'era pronto a rinnovare, anzi, che rinnovava a dirittura la stessa dichiarazione davanti al Senato, specificando, rispetto al tempo, che avrei presentato, appena me se ne facesse abilità, il progetto di legge sulla libertà

dell'insegnamento informato al principio, che non vi potessero essere più privilegi o favori per alcuno.

Queste, credo, furono le precise mie parole.

D'altra parte faccio osservare all'onorevole Menabrea che questo impegno essendo stato convalidato da un ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha assunto un impegno assoluto al quale non può mancare. Ciò non di meno il Ministero, se giova, ripete qui la fatta promessa.

Presidente. Essendo stato ritirato dall'onorevole Vigliani il suo emendamento, ed avendo egli fatto appello agli altri onorevoli membri del Senato che con lui l'hanno sottoscritto, e nessuno avendo mostrato una volontà diversa, parmi che anche l'ordine del giorno non debba più formare oggetto di discussione.

Senatore Di San Martino. Io ritiro il mio ordine del giorno di fronte all'abbandono degli emendamenti proposti dall'onorevole Vigliani; poichè mancando la causa, ne viene per conseguenza naturale che l'ordine del giorno non venga in discussione senza bisogno di una proposta speciale. Manterrei semplicemente l'ordine del giorno nel caso che si volesse discutere e votare l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Forse a dileguare ogni dubbio, potrebbe giovare che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione si compiacesse di dichiarare se la proposta che intende fare il più presto possibile per la libertà d'insegnamento, si estenderà pure all'insegnamento secondario, del quale, mi pare, che non fosse fatta parola nell'altro ramo del Parlamento; e ciò era pure conforme alla proposta da me fatta. E siccome si desidererebbe che la libertà d'insegnamento abbracciasse anche l'insegnamento secondario, sarebbe veramente opportuno che l'onorevole Ministro facesse conoscere le sue intenzioni a questo riguardo.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. L'onorevole Vigliani mi muove ora un'interrogazione che potrebbe impegnarmi ad entrare in lunghe spiegazioni. Ma come non credo che sia intenzione dell'onorevole Vigliani di voler prolungare la discussione, così io lo pregherò di accontentarsi della dichiarazione esplicita, che il progetto di legge, che io sottoporro, quanto prima si possa, al Parlamento, riguarderà tutte le maniere e tutti i gradi della pubblica istruzione. Solo mi si permetterà alla mia volta di fare una riserva, richiamandomi alle considerazioni enunciate ne' miei discorsi. Per me i criteri della libertà dell'insegnamento che chismano secondario, sono diversi affatto, come ho lungamente tentato di dimostrare, dai criteri per la libertà dell'insegnamento scientifico e superiore.

Presidente. Dunque questo incidente è esaurito.

Ora rimarrebbe a discutere, mi pare, il paragrafo dell'articolo 13 che non è ancora stato approvato.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola per spiegare il pensiero nel quale è ultimamente venuto l'Ufficio Centrale.

Presidente. Permetta; leggerò prima il paragrafo dell'articolo 13 proposto dell'Ufficio Centrale sul quale si deve discutere.

« Le lauree e i diplomi conferiti da studi superiori e da facoltà universitarie conservate od istituite dal Sommo Pontefice in Roma e nelle sedi suburbicarie, avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere. »

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

Presidente del Consiglio. Non l'accetto e ne ho già dette le ragioni.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Il Ministero non accetta l'aggiunta: ora esprimerò quale è stato il concetto e l'intendimento dell'Ufficio Centrale su questo argomento.

Noi avevamo proposto quest'aggiunta per due principali ragioni; l'una perchè la condizione del Papato ha qualche cosa, direi, di indigeno, e qualche cosa di straniero; e perciò non era difficile d'intendere che si potesse agevolmente applicare agli studi superiori ecclesiastici l'art. 140 citato già dall'onorevole

Senatore Alfieri, del quale articolo, io non voglio ora definire ogni particolare per non prolungare i nostri discorsi, e l'atto d'accettazione della legge.

Mediante l'articolo 140 con molta temperanza e cautela, si porge facoltà di poter presentarsi agli esami generali a coloro i quali escono da università straniere di maggior fama, ben inteso di maggior fama scientifica, ed a quelli soltanto che abbiano provato, e ben provato, di aver compiti veramente tutti gli studii relativi alla facoltà di cui domandano il diploma.

Vedono dunque, Signori, che ciò che si veniva ad arrecare di utile agli studi universitari di Roma papale, a così chiamarla, non era gran cosa, non recava pericolo alcuno, ed era, a così dire, già scritto e sanzionato nella legge stessa del 1859. Le altre considerazioni per cui facemmo questa proposta e l'aggiungemmo all'art. 13 del 1° Titolo, erano perchè noi ci volevamo una sufficiente ed anche, se vuoi, una stretta attinenza con le garanzie che intendiamo dare al Pontefice.

Dirò solo due parole per ispiegare come vedevamo ciò, e per annunciare quindi la mente dell'Ufficio Centrale, od almeno della maggioranza di esso. La Chiesa ed il Papato che la rappresenta e quasi l'assorbe, pretende naturalmente di possedere la verità assoluta, e questa verità assoluta non crede unicamente compresa nei dogmi e nei principii morali; ma crede si diffonda ed irraggi in tutte le parti dello scibile, in tutte le forme dell'umano sapere. Quindi la Chiesa pretende segnar delle norme, porre dei limiti, prescrivere delle misure anche agli studi sperimentali, anche agli studi

positivi. Né si contentano le persone più illuminate del clero, quando una nuova dottrina sperimentale sia giudicata eterodossa, non si contentano, dico, di opporvi una sentenza dogmatica, ed *a priori* condannarla senza altro esame; ma la parte, ripeto, più illuminata del clero ha pensato che non è questa la sola maniera di atterrare un errore, ma che dev'essere invitare gli scienziati a riprodurre, a rinnovare le loro esperienze, i loro esami, le loro indagini, per vedere alla fine se il fatto coincida con l'assoluta verità.

Vedono bene i Senatori che questa tendenza della parte illuminata del clero è pregievolissima, e da noi deve essere incoraggiata. Naturalmente finchè una parte nega col dogma, e l'altra afferma col fatto, la conciliazione è impossibile; anzi aggiungo che, rimanendo le cose in cotesti termini, l'evidenza presunta del fatto vincerà essa all'ultimo nel maggior numero delle intelligenze.

Ciò posto, il Papa vorrebbe appunto anche intorno a sé, sotto gli occhi suoi questa diffusione della verità assoluta, in qualunque ramo dello scibile, od almeno nei principali.

E per verità egli otteneva, o stimava ottenere cotesto intent, mediante un'Università di studi come si suol dire laici e professionali, Università che rimaneva sotto i suoi occhi, sotto l'immediata sua ispezione e governo. Questa Università gli si è tolta, questa Università dipende ora dall'autorità puramente civile e non punto dall'autorità ecclesiastica. È ben sottinteso che nessuno vieta al Pontefice di creare Facoltà universitarie, nessuno vieta al Pontefice di attribuire a queste Facoltà universitarie il diritto di conferire diplomi accademici; ma Signori, quando a tutti questi studi che non sono propriamente ecclesiastici togliete qualunque speranza di effetti legali, ciò diventa uno sforzo infruttifero, uno sforzo veramente eroico al quale è troppo duro il condannare il clero di Roma. Ecco le ragioni per le quali stimammo non inopportuno l'aggiungere quel paragrafo all'articolo, imperocchè noi vi vedemmo una non lontana attinenza col sistema di guarentigie discusso nel Titolo secondo.

Legittimata, secondo me, sufficientemente la nostra proposta, m'affretto di dichiarare che è tanto l'amore di conciliazione dell'Ufficio Centrale, è tanta la sua premura che si venga alla conclusione di questa importantissima legge, che la pluralità dei componenti l'Ufficio medesimo m'incarica di annunziarvi che esso ritira il suo emendamento. (*Benissimo!*)

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento, e la prima parte dell'art. 13 essendo già votata, si passa all'art. 18. Ne do lettura.

« Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di

rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente Asse ecclesiastico. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale sostituisce questo altro così concepito:

« Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Domando al signor Ministro se lo accetta:

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo accetto purchè più largo e più comprensivo.

Presidente. Lo rileggo per metterlo ai voti.

L'onorevole Senatore Vigliani insiste sull'emendamento che proponeva sull'art. 18?

Senatore Vigliani. La prego di leggerlo, quindi ne dirò qualche parola.

Presidente. Leggo l'emendamento Vigliani:

« Con legge ulteriore, da presentarsi nella prossima Sessione del Parlamento, sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, mediante l'abolizione delle amministrazioni governative degli economati regi e del fondo pel Culto, e la conveniente distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli economati e di ogni residuo disponibile del fondo pel Culto. »

Senatore San Martino. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima la parola all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Se l'onorevole Senatore Di San Martino intende fare qualche osservazione sull'ordine della discussione.....

Senatore Di San Martino. No, parlerò dopo l'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io vorrei poter trovar modo di risolvere qualunque questione con l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, come mi è riuscito di fare coll'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica; e quando piaccia all'onorevole signor Ministro di darmi qualche accettabile spiegazione circa le sue intenzioni per le basi della legge che viene promessa nell'art. 18, io dichiaro fin d'ora che rinuncierò alla mia proposta.

Voi intendete, o Signori, che ogni articolo di legge il quale promette un'altra legge, intanto ha valore in quanto stabilisce qualche base certa, qualche norma determinata. Ma questa disposizione limitandosi nudamente e puramente a promettere una legge, voi comprendete che non può avere gran valore, inquantochè il proporre una legge non ispetta solo al potere esecutivo, ma s'appartiene altresì ad ogni membro del Parlamento.

Partendo da queste idee, mi era sembrato che l'articolo 18 fosse imperfetto, se non vi si aggiungesse qualche cosa che stabilisse le basi fondamentali a cui dovesse essere informata la legge che viene promessa.

A questo fine io aveva creduto che potesse giovare il precisare il tempo entro cui la legge dovrà essere presentata.

È di tanta importanza la proprietà per la Chiesa, è tanto urgente che venga regolata, che, quantunque io non mi nasconda essere l'argomento molto vasto e poter prendere maggiore larghezza in rapporto agli altri enti morali, ravviserei tuttavia grande opportunità che la legge fosse presentata nella prossima Sessione, ancorchè non riescisse al Parlamento, e per la gravità del tema e per altre ragioni, di portarla a compimento nel corso della Sessione medesima.

Quanto alle basi a cui la legge debba essere informata, io ho creduto accennarne due che veramente mi paiono indispensabili, l'una è quella dell'abolizione degli Economati e della Amministrazione del fondo per il Culto; e badate bene, o Signori, che io non credo, come mi è sembrato che qualcheduno abbia supposto, che si possano abolire immediatamente.

Io domando che il principio dell'abolizione di questi istituti venga accettato, come base della legge futura, la quale facendosi, i due istituti dovrebbero cessare.

L'altra base sarebbe la conveniente distribuzione del patrimonio degli enti ecclesiastici tanto per ciò che riguarda gli Economati come per ciò che concerne l'Amministrazione del fondo del Culto.

Anche questa base mi sembra assolutamente indispensabile per una legge che ammetta sinceramente la libera proprietà della Chiesa.

Ma quando si volessero mantenere ancora i due istituti di cui ho fatto parola, e la Chiesa non potesse recuperare l'amministrazione dei suoi beni, i quali appunto sono amministrati e dagli Economati e dall'Amministrazione del fondo pel Culto, io non credo che si renderebbe alla Chiesa ciò che alla Chiesa appartiene.

Non dirò poi che sia assolutamente necessario che queste cose siano scritte nell'articolo 18.

Certamente con molto piacere le vedrei scritte, perchè la redazione allora risponderrebbe meglio a quello scopo ch'io indicava, e direbbe qualche cosa di più soddisfacente, di più reale, mentre come è ora concepito l'articolo, specialmente giusta la formola proposta dal nostro Ufficio Centrale, tutto si riduce ad una semplice e generica promessa di una legge futura con indicazione del suo argomento.

Tuttavia, come veggo che il tempo stringe, come veggo che conviene affrettare il compimento di questa legge, così io mi contenterei di qualche dichiarazione che piacesse all'onorevole Ministro di fare intorno ai suoi intendimenti sulla compilazione della legge futura che viene promessa dall'articolo 18.

Io mi volgo adunque all'ottimo Ministro Guardasigilli, e lo prego di voler dare a questo riguardo tutti quegli schiarimenti che egli crede poter somministrare al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. I miei schiarimenti saranno brevissimi.

Il Senato ha innanzi a sè l'articolo 18 votato dal-

l'altro ramo del Parlamento, e può rilevare dalla sola lettura di esso come contenga dichiarazioni più determinate di quelle che sono espresse nella formola presentata dall'Ufficio Centrale del Senato.

Invero l'articolo 18 del progetto ministeriale è così espresso:

« Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico. »

L'Ufficio Centrale ha creduto di sostituirvi quest'altro articolo più largo e più completo.

« Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Il concetto dell'Ufficio Centrale, che credo conforme a quello che informa l'articolo del progetto del Ministero, è facile a comprendersi.

In una materia così complicata, come è quella della proprietà ecclesiastica, devesi con ogni studio evitare di pregiudicare qualsiasi questione; è opera assai più prudente, giacchè una legge deve farsi, lasciare alla discussione che allora avrà luogo, la determinazione dei concetti che debbono costituirne la base.

Con questo proposito fu stesa la Relazione dell'onorevole Commissario che ha così dottamente riferito su questo progetto di legge.

L'emendamento dell'onorevole Vigliani, parte da un concetto opposto: esso, impegnando quasi le deliberazioni future del Parlamento, vorrebbe fosse esplicitamente promessa la presentazione della legge nella prossima sessione parlamentare, e formalmente dichiarata fin d'ora l'abolizione delle Amministrazioni governative degli Economi, l'abolizione del Fondo per il culto, e la distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli Economi e di ogni residuo disponibile del Fondo per il culto..

L'onorevole Senatore Vigliani, senza insistere ora nel proprio emendamento, mi ha chiesto di dichiarare quali saranno i principii che serviranno di guida al Governo nel preparare il promesso progetto di legge, e quale il tempo in cui potrà essere presentato al Parlamento.

Ma il Governo, può egli accettare che nella legge ora in discussione siano determinati i concetti fondamentali di una legge futura? Può fare egli stesso dichiarazioni categoriche intorno ai concetti medesimi?

Intorno alla prima domanda che mi sono proposta, io prego il Senato a considerare che se si potessero fare fin d'ora in un articolo di legge dichiarazioni definite sopra queste questioni, meglio sarebbe il risolverle.

Ma in verità a me pare insolita cosa che in una legge si stabiliscano con tanta determinazione i prin-

cipii di una legge futura; e si dichiarì la futura abolizione di enti esistenti.

Io prego il Senato a considerare qual vita avrebbero queste istituzioni se oggi si scrivesse in una legge la loro soppressione. Se una istituzione non ha più ragione di esistere, anzichè condannarla a morire e conservarle intanto una vita effimera e stentata, meglio è distruggerla.

Quanto alla seconda domanda che mi son fatta, mi affretto a dichiarare che oggi io non potrei assumere a nome del Governo formale impegno di presentare il progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'Asse ecclesiastico nella prossima sessione.

Quello che posso dichiarare, come l'ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento si è, che il Governo presenterà un progetto di legge nel più breve termine possibile, convinto com'è della necessità di risolvere una volta per sempre codeste complicate questioni.

Intorno poi ai concetti che serviranno di guida al Governo nella compilazione di questo progetto, mi sarebbe impossibile fare dettagliate dichiarazioni: ma posso e debbo dichiarare che il Gabinetto, conseguente ai principii che ha sempre sostenuti, si studierà di risolvere questa grave questione in modo da dare una sempre più completa esplicazione al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e della piena libertà della Chiesa.

Presidente. L'onorevole Senatore Di San Martino vuol la parola?

Senatore Di San Martino. A fronte delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani di essere pronto ad attarsi alle promesse dell'onorevole Ministro, io non ho più nessuna ragione d'intervenire nella discussione.

La questione che occupa il Senato all'articolo 18 è gravissima, nè io credo che possa essere completamente risolta senza un accordo colla Santa Sede. Si tratta evidentemente di creare dei Corpi che amministrino la società cattolica.

Non è possibile di rinunciare ad ogni intervento della popolazione cattolica nell'amministrazione del patrimonio che appartiene ai cattolici, ed a questo bisogno già provvedeva l'emendamento proposto dall'onorevole Peruzzi e da altri suoi Colleghi nell'altro ramo del Parlamento.

Io convengo che un emendamento di questa fatta sarebbe una cosa gravissima senza un accordo col Capo della Chiesa; e per conseguenza ritengo che il voler fin d'ora provvedere con basi determinate al riordinamento di quest'amministrazione sia atto prematuro.

Io mi accosto per conseguenza al Ministro nell'accettare completamente il progetto, quale fu formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Sebbene io per verità non vegga

tutti i pericoli che sono stati accennati dall'onorevole Ministro, e che sono egualmente riconosciuti dall'onorevole Senatore Di San Martino; sebbene avessi desiderato dichiarazioni più esplicite e più precise che a me pare si potrebbero fare sopra questa materia, senza aggirarci sempre, come facciamo, nel vago e nell'indeterminato, tuttavia, vedendo che pur troppo la mia proposta non avrebbe probabilità di essere accettata, darebbe luogo ad una discussione lunga e forse dispiacevole, così, per conto mio, dichiaro che non insisto, ma che mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto.

Presidente. Leggo l'articolo 18 proposto dall'Ufficio Centrale, la cui relazione fu accettata dal Ministero.

Art. 18. « Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Essendo stati ritirati gli emendamenti che io aveva firmati, d'accordo con altri onorevoli Colleghi, sebbene io non dissenta da questa deliberazione, per le ragioni evidenti che ha allegato l'onorevole Vigliani, a nome di tutti i sottoscrittori, tuttavia mi permetto di indicare un'aggiunta che pare a me si potrebbe fare all'articolo in discussione, la cui riduzione formulata dall'Ufficio Centrale, fu dal Ministero accettata; e giacchè per questo dovrà ritornare alla Camera dei Deputati, in una forma non precisamente identica a quella in cui ne era uscito.

Propongo, dico, un'aggiunta che mi pare possa essere accettata dal Ministero, siccome quella che non è in contrasto coi principii che hanno trionfato nell'altro ramo del Parlamento, e che nello stesso tempo si accorda coi desiderii che noi avevamo quando presentammo gli emendamenti.

Io proporrei, che all'articolo 18, proposto dall'Ufficio Centrale e consentito dal Ministero, si aggiungessero in fine queste parole: *secondo il diritto comune.*

Fuora le nostre leggi sulle proprietà ecclesiastiche, e hanno costituite in una condizione eccezionale. Mentre tutte le altre proprietà, sono vere proprietà anche quando appartengono a Corpi morali.

Lo Stato è investito d'un diritto speciale che menoma e distrugge la libera disposizione dei beni costituiti a scopo di religione, non solo nella loro amministrazione, ma ben sovente per volerli a fini diversi ed anche opposti a quelli ai quali erano stati dedicati.

Si renderebbe dunque omaggio al principio della libertà, che continuamente si invoca, si renderebbe omaggio al principio dell'eguaglianza innanzi alla legge, qualora la legge invocata e promossa sulle proprietà ecclesiastiche, le facesse rientrare, nè più nè meno, nel diritto comune.

Nei tempi ai quali noi siamo giunti non vi è pericolo che questa legge lasci agli scopi religiosi la di-

sposizione di troppo larga parte delle proprietà, che altre volte furono a tale effetto costituite.

Lo Stato ha già fatto ripetutamente ampia messe di proventi in quei campi. Epperò sarebbe omai tempo che si cessasse dal mantenere una condizione eccezionale, e così dannosa alle proprietà ecclesiastiche.

Questi sono i motivi che mi hanno indotto a chiedere al Ministero di voler consentire l'aggiunzione delle parole dianzi indicate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono stato dolentissimo di non aver potuto soddisfare l'onorevole Senatore Vigliani, comunque io sia convinto che egli avrebbe potuto acquetarsi ad una dichiarazione che conteneva la formale promessa di attuare nel promesso progetto di legge quei principii di libertà della Chiesa che sono stati solennemente affermati nel corso di questa discussione.

Non posso poi soddisfare neppure l'onorevole Senatore Alfieri coll' accettare la sua aggiunta: la proposta che egli fa, semplice in apparenza, sarebbe fonte di serie conseguenze. E ne sono così persuaso che non dubiterei di invocare in sussidio l'autorevole parola dell'onorevole Senatore Vigliani per dimostrarglielo.

Aggiungendo infatti all'articolo le parole *secondo il diritto comune* si rovescia tutto il sistema da noi propugnato per sostituirne uno affatto nuovo.

E per verità noi abbiamo nel diritto comune che la Chiesa non può acquistare senza l'autorizzazione del Governo; se noi ammettiamo le parole *secondo il diritto comune* sanzioneremmo questo legame anche per l'avvenire.

Nel diritto comune abbiamo che la Chiesa non può mutare la destinazione dei propri beni senza l'autorizzazione del Governo; e questo legame egualmente sarebbe mantenuto.

L'onorevole San Martino diceva testè che probabilmente il riordinamento dell'asse ecclesiastico non potrà aver luogo senza l'intervento del potere ecclesiastico.

Non so se abbia ragione; sarà una grave questione da discutersi.

Ma se dichiariamo fin d'ora che questo riordinamento dovrà farsi, *secondo il diritto comune*, noi risolveremo di traforo questa immensa questione.

Prego quindi l'onorevole Alfieri di non voler insistere sulla sua proposta, perocchè la disposizione, come fu proposta è la più larga e comprensiva che si sia potuto fare.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Voci: Ai voti, ai voti!

Senatore Alfieri. Volevo dichiarare che ritiro la mia proposta.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'art. 18.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 19. Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.

» Sono parimente abrogati gli articoli 4, 5, 7, 8 e 10 del Regio Decreto 19 ottobre 1870, N. 5940. »

L'Ufficio Centrale redige quell'articolo in questi termini:

« Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima. »

Il Ministero accetta l'emendamento dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. Non avrei difficoltà di accettare la formola dell'Ufficio Centrale perchè effettivamente è più completa e solenne di quella proposta dal Ministero. Credo però necessario di fare una dichiarazione.

Nell'art. 19, votato dalla Camera Elettiva, e presentato al Senato, vi è la dichiarazione espressa che rimangono abrogati gli art. 4, 5, 7, 8 e 10 del Regio Decreto 19 ottobre 1870.

Tutti sanno che con questo Decreto, mentre si pubblicava in Roma la legge sulla stampa, furono aggiunte talune disposizioni sopra l'attentato e le ingiurie verso la persona del Sommo Pontefice; disposizioni che ora trovansi comprese nella legge attuale.

Una abrogazione esplicita e nominativa mi parrebbe però inutile, giacchè, colla formola dell'art. 19 come è proposta dall'Ufficio Centrale, restano evidentemente abrogate anche quelle disposizioni speciali del Decreto del 19 ottobre che ho testè menzionate, perchè riguardano materie regolate da questa stessa legge.

Se l'Ufficio Centrale dichiara di concorrere nella interpretazione della sua proposta, io dichiaro di accettarla.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Debbo dichiarare anche a nome di tutto l'Ufficio Centrale, che questa e non altra, è la interpretazione che diamo all'art. 19 da noi nuovamente redatto.

Presidente. Rileggo allora l'art. 19 come è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Con la votazione di questo articolo è esaurita la discussione della presente legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di

presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento che modifica in favore della libertà della Chiesa tre articoli del Codice penale del 1859.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà tosto stampato e mandato agli Uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE PER VOLTURE CATASTALI.

(V. Atti del Senato N. 53.)

Ora passiamo alla discussione del progetto di legge presentato ieri dall'onorevole Ministro delle Finanze per la proroga del termine per volture catastali.

La parola è al Relatore Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri, Relatore. Signori Senatori, il progetto di legge che vi fu, nella seduta di ieri, presentato dal signor Ministro delle Finanze, si compone di tre articoli, che rispettivamente riguardano:

1° Una proroga del termine fissato dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato G, per le domande di voltura catastale;

2° Talune disposizioni di leggi napoletane, siciliane e parmensi, concernenti l'obbligo di allegare estratti catastali agli atti fra vivi per la traslazione di dominio o godimento o per costituzione d'ipoteca, e dalle quali era prescritto ai notai di denunziare i fondi che dai loro atti risultassero non censiti, o censiti per una superficie minore di quella indicata nel contratto;

3° La facoltà che verrebbe concessa ai Comuni, di ottenere gratuitamente copia dei catasti per mezzo di loro incaricati.

La precitata legge 11 agosto 1870 stabilì che a coloro i quali per la fine di aprile 1871 avessero fatta regolare denuncia, non fosse inflitta alcuna multa incorsa per contravvenzione alle leggi sulle volture catastali. Ma questo termine, per le provincie segnatamente nelle quali le volture non erano obbligatorie, fu alla prova chiarito troppo breve, tra perchè molti fra i possessori di fondi nei quali non si erano da gran tempo operate volture non furono ancora in grado di rintracciare i voluti titoli da produrre all'ufficio catastale, tra perchè gli agenti finanziari, straordinariamente da qualche mese occupati nell'accertamento dei redditi della ricchezza mobile e nella revisione generale dei redditi dei fabbricati, non possono soddisfare a tutte le richieste che dai possessori vengono loro indirizzate.

A tale emergente intese di provvedere il signor Ministro con l'articolo primo della presente proposta di legge, che da se solo costituiva quella introdotta verso la metà dello scorso aprile nell'altro ramo del Parlamento, ed al quale vennero da questo aggiunti gli altri due articoli.

La vostra Commissione di Finanza stima commendevole il concetto ond'è informato l'articolo 1°, e crede potersi anche ammettere nel modo in cui tro-

vasi espresso, non ostante che ne sia del tutto superfluo l'ultimo inciso, che contempla la scadenza del termine ordinario nel mese di ottobre, facendo al caso la massima, che *quae abundant non vitiant*.

In virtù di questo stesso aforisma, opiniamo che si possa pure accettare l'articolo 2°, che sembrerebbe del pari superfluo. Ed invero il Regolamento 24 dicembre 1870, formato dal Governo per espresa delegazione legislativa, avendo ne'suoi cento articoli compresa l'intera materia della conservazione de' catasti, rimasero perciò, dall'attivazione di quel Regolamento, abrogate tutte le precedenti disposizioni sulla stessa materia; e, quanto agli atti costitutivi d'ipoteca, basta avvertire che l'articolo 1979 del Codice civile italiano aveva già surrogato le disposizioni che nell'articolo in esame si dichiarano rispetto a tali atti abrogate. Ad ogni modo, quest'articolo servirà alla retta intelligenza ed applicazione del regolamento là ove diconsì tuttora vigenti in fatto disposizioni che più non sono in diritto.

Coll'articolo 3° viene ai Comuni accordata una facoltà dalla quale grande vantaggio proverrà specialmente alle popolazioni che trovansi distanti dalle Agenzie delle imposte dirette. Potevano bensì i Comuni, come qualunque privato, per l'articolo 37 del Regolamento, ottenere dall'Agenzia delle imposte l'estratto di tutto un catasto; ma la spesa all'uopo necessaria sarebbe stata troppo gravosa per licenziarli a valersi di tale diritto. L'articolo 45 consentiva ai soli Comuni che posseggono un catasto, di procurarsi gratuitamente, coll'opera di loro incaricati, copia del prospetto delle volture e delle variazioni eseguite dall'Agenzia. Ora simile facoltà verrebbe estesa a tutti i Comuni e per l'intero catasto, che potrà quindi essere dagli interessati comodamente consultato. Ritiene però d'altra parte la Commissione, che il signor Ministro cui incombe l'obbligo di assicurare la conservazione dei catasti, avrà cura di dare, mediante un'appendice al Regolamento 24 dicembre 1870, le disposizioni necessarie a garantire le mappe dai guasti cui andrebbero inevitabilmente soggette, se fosse lecito a qualsivis delegato di Comune il trarne copia in quel qualunque modo ch'esso stimasse. Confidiamo perciò che dai provvedimenti a darsi dal Ministro in tal proposito si ovierà ai danni che altrimenti ne verrebbero allo Stato ed agli stessi Comuni.

La Commissione pertanto si pregia di proporvi l'approvazione pura e semplice di questo progetto di legge.

Presidente. Do lettura del progetto di legge. (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1. « Il termine fissato con la legge dell'11 agosto 1870, N. 5784, Allegato G, Art. 4, secondo alinea, è prorogato a tutto ottobre 1871.

» A coloro che per la fine di ottobre 1871 non

avranno fatto regolare domanda di voltura sarà inflitta la multa stabilita dal N. 3. della Tariffa annessa alla detta legge. La mora agli effetti della multa decorrerà dal primo ottobre 1871, o dalla scadenza del termine ordinario che per recenti mutazioni di proprietà o possesso, si verifichi durante il detto mese. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Ho domandato la parola, per proporre che invece del mese di ottobre, il termine fosse prorogato fino alla fine di gennaio dell'anno venturo o almeno alla fine del prossimo dicembre. Domando questo per due ragioni; primo, perchè questo tempo non basterà per alcune provincie; secondo, perchè al mese di ottobre non saranno aperte le Camere, e quindi, se sarà necessaria un'altra proroga, non si potrà accordare.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io appoggio la proposta dell'onorevole preopinante per una ragione semplicissima.

Le operazioni che si devono compire, sono molte e assai penose, specialmente nelle provincie meridionali dove non esistevano queste volture.

Ora, l'esperienza ci ha insegnato, che ogni qualvolta si è trattato di proroghe di termini, si dovettero ripetere tre, quattro, ed anche cinque volte.

Supponete per esempio, che le operazioni non fossero compiute all'epoca indicata, s'incorrerebbe nella multa, perchè nel mese di ottobre, quando non vi è il Parlamento riunito, non sarebbe possibile il proporre un nuovo progetto di proroga.

Sarebbe dunque opportuno che si prorogassero questi termini sino a tutto dicembre, lo che non sarebbe di danno, anzi sarebbe cosa regolarissima.

Presidente. Domando al Ministero se accetta questa proroga.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non potrebbe accettare questa proroga perchè, come sanno, il termine scade col primo di maggio.

Voci. È già scaduta!

Lo so, ma più si differisce, peggio è. Quando venisse il caso di una nuova proroga, il Governo prenderà allora in considerazione questa necessità, giacchè si spera che la Camera sarà riunita per i primi di novembre, ed allora si potrà provvedere all'uopo con un nuovo progetto di legge. Ove se ne sentisse veramente la necessità assoluta, il Ministero potrebbe anche accordare la proroga, salvo poi a chiedere un *bill* d'indennità alla Camera.

Senatore Conforti. Voglio fare una semplice dichiarazione, cioè: che dopo le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, io ritiro la mia proposta confidando nelle sue promesse.

Senatore Pallieri, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, Relatore. Poichè la proposta

è ritirata, io mi restringerò ad esprimere la fiducia che nessun'altra proroga verrà conceduta, e che cesserà una volta il mal vezzo pur troppo invalso di ripetutamente protrarre i termini prefissi, onde avviene che più non si ha per le leggi quell'osservanza che è il primo dovere del cittadino.

Con la proroga accordata da quest' articolo primo sino a tutto ottobre, si raggiunge, anzi si eccede alquanto l'estremo limite compatibile con la regolare formazione dei ruoli delle imposte fondiari per il 1872, essendo che, così per l'imposta sui terreni come per l'imposta sui fabbricati, le risultanze dei libri censuali al 15 ottobre di ciascun anno, relativamente ai redditi ed ai possessori, servono di base ai ruoli dell'anno successivo; e però una nuova proroga cagionerebbe per un anno la perdita dei frutti che si attendevano dalla legge sulle volture catastali.

Conviene ancor rammentare che per la riscossione delle imposte dirette essendosi stabilito che debbano gli esattori rispondere del non riscosso per riscosso, non si troverà, che a condizioni esorbitanti e troppo dure per i comuni e i contribuenti, chi voglia assumere un tal carico, se i ruoli non conterranno la precisa designazione dei veri possessori.

Io porto quindi fiducia che la presente legge verrà fatta eseguire secondo il suo tenore, senza protrarre ulteriormente l'adempimento dell'obbligo delle volture.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sull'articolo 1°, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'art. 2.

« Per effetto della legge 11 agosto 1870, e salva l'osservanza degli articoli 14 e 15 del Regolamento 24 dicembre 1870, s'intendono abrogate le disposizioni vigenti nella provincia Napoletana, Siciliana e Parmensi ed altre intorno all'obbligo di allegare gli estratti catastali agli atti tra vivi, per traslazione di dominio o godimento, o per costituzione d'ipoteca.

» S'intende parimente cessato l'obbligo che nelle provincie Napoletane e Siciliane era fatto ai notai di denunziare all'Ufficio del catasto i fondi che dai loro atti in confronto degli estratti catastali risultassero non censiti, o censiti per una superficie minore di quella indicata nel contratto.

(Approvato.)

Art. 3. « È data facoltà ai Comuni di ottenere gratuitamente, ma con l'opera di loro incaricati, copia dei catasti che non possiedono e sulla stessa rilasciare estratti o certificati comunque sformiti di effetti giuridici. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il Relatore della Commissione riguardo all'articolo 3, fece qualche considerazione che mi pare molto assennata, e della quale il Ministero terrà gran conto, mentre esso non si oppone che sia data facoltà al Comune di ottenere gratuitamente e coll'opera de' suoi incaricati, copia dei catasti.

Considero però che questa facoltà potrebbe per avventura recare grave pregiudizio alla conservazione dei catasti; perchè, qualora non si prendessero le dovute precauzioni, gli originali potrebbero venir guastati, quindi la Commissione si raccomanda, nella sua Relazione, al Ministero perchè voglia fare un'aggiunta al Regolamento catastale, che prescriva e stabilisca quelle norme e quelle cautele che valgano alla conservazione dei catasti.

Il Ministero prende l'impegno d'introdurre quest'aggiunta, e di dare tutte le norme occorrenti per impedire che la facoltà accordata coll'articolo 3 di questa legge, abbia a nuocere in alcun modo alla conservazione dei catasti.

Senatore Pallieri. Ringrazio l'onorevole Ministro di questa dichiarazione.

Presidente. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto sopra la legge delle guarentigie e su quella testè votata.

(Il Segretario Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Legge per la proroga del termine per le volture catastali.

Votanti	125
Voti favorevoli	121
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice, e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Votanti	125
Voti favorevoli	105
Contrari	20

(Il Senato adotta.)

Presidente. I signori Senatori per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).